SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140º — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 1999.

Determinazione della percentuale di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 1998.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettere *b), e)* ed *f),* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvati, rispettivamente, con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, l'art. 3, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esamina lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio, come residui, delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, in particolare, l'art. 2;

Vista la direttiva 16 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1998, concernente disposizioni in materia di formazione dei residui di stanziamento emanata in relazione alle esigenze di contenimento della spesa e di stabilizzazione e consolidameno della finanza pubblica ed al fine anche di dare maggiore certezza al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di definire in modo uniforme per tutte le amministrazioni dello Stato principi, obiettivi e modalità per l'accertamento dei residui di stanziamento;

Considerato che la direttiva medesima prevede, tra l'altro, che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sottopone annualmente al Consiglio dei Ministri un prospetto contenente lo schema di conservazione dei residui e che tale schema, complessivamente, dovrà comunque realizzare l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, calcolata sulle somme astrattamente conservabili per l'intero bilancio dello Stato;

Visto il prospetto sottoposto al Consiglio dei Ministri dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenente lo schema di conservazione dei residui dell'esercizio 1998, con il quale viene realizzato l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale del 70 per cento;

Vista l'approvazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 febbraio 1999 del detto schema di conservazione dei residui di stanziamento;

Delibera:

È stabilita nel 70 per cento, per ciascuna amministrazione, la percentue massima di conservazione dei residui di stanziamento al 31 dicembre 1998, con esclusione degli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, nonché all'esecuzione di accordi internazionali, secondo le indicazioni della direttiva del 16 gennaio 1998, recepite nel prospetto concernente lo schema di conservazione dei residui medesimi predisposto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Ciascuna amministrazione potrà individuare gli importi da conservare per ciascun capitolo in maniera da assicurare, in ogni caso, complessivamente la detta percentuale.

In assenza di indicazioni il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà alla decurtazione lineare, nella misura indicata, di tutti i residui di stanziamento conservabili, con eliminazione prioritaria di quelli più remoti.

I decreti di accertamento dei residui saranno emanati in conformità con l'indicato prospetto di conservazione.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 138

ALLEGATO

RESIDUI DI STANZIAMENTO AL 1/1/1999 - SITUAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(Al netto delle regolazioni contabili e del fondo da ripartire per le aree depresse)

(in miliardi di lire)

MINISTERO	Esercizi pregressi (a)	Disponibilità competenza 1998 (b)	TOTALE (1 = a+b)	% COMPOS. (2)	RICHIESTA AMM.NE (3)	% CONSERV. (4 = 3/1)	PROPOSTE TESORO DI CONSERV.NE (5)	SOMME ELIMINATE (6 = 1-5)
PRESIDENZA	2.615,0	2.314,8	4.929,8	23,6	4.896,8	99,3	3.450,9	1.478,9
TESORO E BILANCIO	1.706,1	7.474,4	9.180,5	44,0	13.160,8	143,4	6.426,4	2.754,2
FINANZE	179,2	311,0	490,2	2,3	438,5	89,5	343,1	147,1
GRAZIA E GIUSTIZIA	32,0	171,6	203,6	1,0	203,6	100,0	142,5	61,1
AFFARI ESTERI	5,9	3,5	9,4	0,0	9,4	100,0	6,6	2,8
INTERNO	15,1	272,9	288,0	1,4	79,8	27,7	79,8	208,2
LAVORI PUBBLICI	595,1	692,9	1.288,0	6,2	1.107,0	85,9	901,6	386,4
TRASPORTI	219,3	887,1	1.106,4	5,3	970,2	87,7	774,5	331,9
COMUNICAZIONI	9,1	8,7	17,8	0,1	15,6	87,6	12,5	5,3
DIFESA	74,8	500,9	575,7	2,8	575,7	100,0	403,0	172,7
POLITICHE AGRICOLE	52,4	636,8	689,2	3,3	663,0	96,2	482,4	206,8
INDUSTRIA	330,9	582,7	913,6	4,4	886,3	97,0	639,5	274,1
LAVORO	31,6	76,3	107,9	0,5	106,6	98,8	75,5	32,4
COMMERCIO ESTERO	0,2	1,2	1,4	0,0	1,4	100,0	1,0	0,4
SANITA'	2,0	188,1	190,1	0,9	190,1	100,0	133,1	57,0
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	16,7	196,8	213,5	1,0	213,5	100,0	149,5	64,1
AMBIENTE	10,0	222,8	232,8	1,1	232,8	100,0	163,0	69,8
UNIVERSITA'	7,0	419,0	426,0	2,0	425,9	100,0	298,2	127,8
TOTALE GENERALE	5.902,4	14.961,5	20.863,9	100,0	24.177,0	115,9	14.482,9	6.381,0

99A2558

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 1999.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 1999 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di gennaio 1999, come segue:

ALLEGATO

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	5513.7	0.351
ALBANIA	Lek	047	ALL	159.651	12.13
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	67.0067	28.903
ANGOLA	Readjustado Kwanza	087	AOR	228576	0.008
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3.1341	617.856
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	2.07779	931.962
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	075	SAR	4.35286	444.862
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	1.16078	1668.212
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	2.07779	931.962
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	* 1.83873	1053.282
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4523.93	0.428
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1.16078	1668.212
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0.437614	4424.967
BANGLADESH	Taka	174	BDT	56.2978	34.396
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2.33432	829.544
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2.32156	834.106
BENIN	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1.16078	1668.212
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	49.2747	39.298
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	321384	0.006
BOLIVIA	Boliviano	074	BOB	6.5746	294.527
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1.97332	981.301
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5.25265	368.701
BRASILE	Real	234	BRL	1.77337	1124.225
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1.94439	995.864
BULGARIA	Lev	045	BGL	1955.24	0.99
BURKINA FASO	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	567.829	3.41
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	4464.91	0.434
CAMERUN	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	* 1.76461	1097.432
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	109.88	17.623

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0.961433	2014.107
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca	223	CZK	* 35.741	54.191
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
CILE	Peso Cileno	029	CLP	551.978	3.508
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	9.61096	201.481
CIPRO	Lira Cipriota	046	CYP	* 0.581743	3328.386
COLOMBIA	Peso Colombiano	040	COP	1811.3	1.069
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491.967	3.936
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
CONGO, Repubblica Democratica del	Nuovo Zaire	227	ZRN	159783	0.012
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2.55371	758.278
COREA DEL SUD	Won Sud	119	KRW	1362.74	1.421
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
COSTA RICA	Colon Costa Rica	077	CRC	315.249	6.142
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7.21401	268.424
CUBA	Peso Cubano	067	CUP	26.6979	72.531
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	* 7.44117	260.21
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3.1341	617.856
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	18.3768	105.373
ECUADOR	Sucre	076	ECS	8209.14	0.236
EGITTO	Lira Egiziana	070	EGP	3.94778	490.503
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	10.1568	190.653
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	4.26354	454.182
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8.59731	225.231
ESTONIA	Corona Estonia	218	EEK	* 15.6466	123.75
ETIOPIA	Birr	068	ETB	8.428	229.771
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0.702915	2754.805
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2.30513	840.142
FILIPPINE	Peso Filippino	066	PHP	44.5284	43.489
GABON	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	12.8266	150.969
GEORGIA	Lari	230	GEL	2.2584	864.735
GHANA	Cedi	111	GHC	2725.09	0.711
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	43.6143	44.399
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	* 131.348	14.744
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	044	GIP	0.702915	2754.805
GIBUTI	Franco Gibuti	083	DJF	206.293	9.387
GIORDANIA	Dinaro Giordano	089	JOD	0.822993	2352.908

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GRECIA	Dracma Greca	030	GRD	* 323.56	5.984
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3.1341	617.856
GUATEMALA	Quetzal	078	GTQ	8.04983	240.569
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1484.71	1.304
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	176.965	10.944
HAITI	Gourde	151	HTG	19.3419	100.135
HONDURAS	Lempira	118	HNL	16.2273	119.336
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	8.99342	215.316
INDIA	Rupia Indiana	031	INR	49.2707	39.301
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9536.03	0.204
IRAN	Rial Iraniano	057	IRR	3482.34	0.556
IRAQ	Dinaro Iracheno	093	IQD	0.360887	5365.751
ISLANDA	Corona Islanda	062	ISK	80.5394	24.043
ISRAELE	Shekel	203	ILS	4.74074	408.504
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUN	11.6728	165.885
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	98.3301	19.693
KENYA	Scellino Keniota	022	KES	71.6003	27.045
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	34.2825	56.483
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0.350556	5523.881
LAOS	Kip	154	LAK	4680.97	0.414
LESOTHO	Loti	172	LSL	6.95516	278.491
LETTONIA	Lats	219	LVL	0.665839	2908.294
LIBANO	Lira Libanese	032	LBP	1759.73	1.1
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	1.16078	1668.212
LIBIA	Dinaro Libico	069	LYD	0.4469	4333.019
LITUANIA	Litas	221	LTL	4.64323	417.042
MACAO	Pataca	156	MOP	9.27084	208.87
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	61.038	31.726
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6172.28	0.314
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	50.3357	38.478
MALAYSIA	Ringgit	055	MYR	4.40828	439.269
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	13.6623	141.734
MALTA	Lira Maltese	033	MTL	0.442126	4379.602
MAROCCO	Dirham Marocco	084	MAD	10.8009	179.272
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	235.627	8.218
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	28.7002	67.471
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	11.7823	164.455

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	9.91083	195.409
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1000.31	1.936
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	13996.5	0.138
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	7.25487	266.914
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	78.7773	24.582
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	12.922	149.852
NIGER	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
NIGERIA	Naira	081	NGN	25.4048	76.223
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	* 8.65122	223.832
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	113	NZD	* 2.15883	897.028
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0.4469	4333.019
PAKISTAN	Rupia Pakistana	026	PKR	58.9596	32.844
PANAMA	Balboa	162	PAB	1.16078	1668.212
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2.44541	791.848
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3306.29	0.586
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3.7356	518.396
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119.252	16.237
POLONIA	Zloty	237	PLN	* 4.10471	471.834
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	4.22518	458.306
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	* 0.702913	2754.815
ROMANIA	Leu	131	ROL	12835.7	0.151
RUSSIA	Rublo Russia	168	RUR	25.1814	76.997
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	372.18	5.203
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	5.52752	350.325
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3.43389	563.923
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	207	SHP	0.702915	2754.805
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2774.26	0.698
SENEGAL	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	6.32143	306.333
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1823.58	1.062
SINGAPORE	Dollaro Singapore	124	SGD	1.94661	994.727
SIRIA	Lira Siriana	036	SYP	52.235	37.071
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca	224	SKK	41.7536	46.386
SLOVENIA	Tallero Slovenia	215	SIT	* 189.072	10.241
SOMALIA	Scellino Somalo	065	SOS	3041.24	0.637
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	058	LKR	78.4554	24.681
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3.1341	617.856

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3.1341	617.856
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3.1341	617.856
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	* 1.16078	1668.212
SUD AFRICA	Rand	082	ZAR	* 6.95516	278.491
SUDAN	Dinaro Sudanese	079	SDD	273.126	7.09
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	465.472	4.16
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	* 9.0826	213.255
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	* 1.60549	1206.052
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	6.95516	278.491
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	1143.36	1.694
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	37.2515	51.982
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	788.149	2.458
THAILANDIA	Baht	073	THB	42.3726	45.7
TOGO	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1.85724	1042.633
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	7.25835	266.786
TUNISIA	Dinaro Tunisino	080	TND	1.27644	1516.964
TURCHIA	Lira Turca	010	TRL	372762	0.005
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	6036.05	0.321
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4.63677	417.923
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1580.12	1.226
UNGHERIA	Forint Ungherese	153	HUF	* 250.792	7.721
UNIONE MONETARIA EUROPEA	Euro	242	EUR	1	1936.27
URUGUAY	Peso Uruguaiano	053	UYU	12.4162	155.954
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	128.066	15.12
VANUATU	Vatu	208	VUV	148.193	13.067
VENEZUELA	Bolivar	035	VEB	663.498	2.919
VIETNAM	Dong	145	VND	16119.4	0.12
YEMEN, Repubblica	Rial	122	YER	165.005	11.735
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	2888.96	0.67
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	051	ZWD	46.0663	42.124

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1999

Il direttore centrale: LEO

99A2559

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 marzo 1999.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savona, in Savona.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona;

Vista la delibera dell'11 novembre 1998, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

ALLEGATO

Art. 4.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota pari almeno al *10% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella società per azioni conferitaria fino a quando ne mantiene il controllo* e dopo aver detratto le spese di funzionamento;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

99A2560

DECRETO 26 marzo 1999.

Corso legale delle monete da L. 200 di serie ordinaria - millesimo 1999 - celebrative del 30° anniversario della costituzione dello speciale Comando dell'Arma dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente l'incremento della produzione, la fabbricazione e l'emissione di nuove monete da L. 200;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1999, n. 506063, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1999, che autorizza la coniazione e l'emissione delle monete da L. 200 celebrative del 30° anniversario della costituzione dello speciale Comando dell'Arma dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le monete suddette avranno corso legale;

Decreta:

Le monete da L. 200, celebrative del 30° anniversario della costituzione dello speciale Comando dell'Arma dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1999, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 19 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

Il direttore generale: DRAGHI

99A2561

DECRETO 26 marzo 1999.

Corso legale delle monete da L. 500 di serie ordinaria - millesimo 1999 - celebrative del 20° anniversario delle prime elezioni dirette del Parlamento europeo.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente l'incremento della produzione, la fabbricazione e l'emissione di nuove monete da L. 500;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1999, n. 506062, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1999, che autorizza la coniazione e l'emissione delle monete da L. 500 celebrative del 20° anniversario delle prime elezioni dirette del Parlamento europeo;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le monete suddette avranno corso legale;

Decreta:

Le monete da L. 500, celebrative del 20° anniversario delle prime elezioni dirette del Parlamento europeo, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1999, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 17 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

Il direttore generale: DRAGHI

99A2562

DECRETO 26 marzo 1999.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 24.359 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di febbraio per la semestralità dal 1° marzo al 1° settembre successivo e alla fine del mese di agosto per la semestralità dal 1° settembre al 1° marzo e successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base

360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso Euribor a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel primo comma del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto è pari a 1,65%.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere della stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 1° novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° settembre 1999 e l'ultima il 1° marzo 2006.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2006, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento, di almeno uno dei servizi di investimento di cui

all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale né superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 marzo 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche. Eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta non verranno presi in considerazione.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nella medesima asta, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 1° aprile 1999 la Banca d'Italia, provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per trentuno giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A2563

DECRETO 26 marzo 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 febbraio 1999 e scadenza 15 febbraio 2002, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 24.359 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 febbraio, 24 febbraio, 10 marzo 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 febbraio 1999 e scadenza 15 febbraio 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 febbraio 1999 e scadenza 15 febbraio 2002, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 febbraio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, entro le ore 13 del giorno 31 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 febbraio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà

riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 febbraio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 1999, ai prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 aprile 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A2564

DECRETO 26 marzo 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1º febbraio 1999 e scadenza 1º febbraio 2004, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 24.359 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 10 febbraio e 24 febbraio, 10 marzo 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 1° febbraio 1999 e scadenza 1° febbraio 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 1° febbraio 1999 e scadenza 1° febbraio 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 31 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 26 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 aprile 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A2565

DECRETO 26 marzo 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 2009, decima e undicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 24.359 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 24 novembre, 23 dicembre 1998 e 26 gennaio, 24 febbraio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° maggio 2009, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della sesta e settima tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 1999.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzata a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 26 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 30 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 26 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento dell'undicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della decima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 26 gennaio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A2566

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 gennaio 1999.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione dell'Unione europea 97/45/CE e 98/16/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996 e 24 luglio 1997 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità economica europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE e 97/1/CE;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione delle direttive

97/45/CE e 98/16/CE, adottate dalla Commissione dell'Unione europea rispettivamente in data 14 luglio 1997 e in data 5 marzo 1998;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità il 5 giugno 1998, con nota prot. 22133/TOC.12-Chf;

Visto il parere espresso in data 26 novembre 1998 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota n. 4761;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Nell'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 luglio 1997, è aggiunto il seguente numero d'ordine:

423. Catrami di carbone grezzi e raffinati [8007-45-2].

2. Nello stesso allegato il seguente numero d'ordine:

«422. Tessuti e fluidi bovini, ovini e caprini provenienti dal cervello, dal midollo spinale e dagli occhi e ingredienti derivati.»,

è sostituito dal seguente:

«422.:

a) il cranio, compreso cervello ed occhi, tonsille e midollo spinale:

di bovini di età superiore a dodici mesi;

di ovini e caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato dalla gengiva un dente incisivo permanente;

e ingredienti derivati;

b) la milza di ovini e caprini e ingredienti derivati.

Tuttavia i derivati del sego possono essere usati purché siano stati impiegati i seguenti metodi che devono essere rigorosamente certificati dal produttore:

transesterificazione o idrolisi ad almeno 200 ºC, 40 bar (40.000 hPa), per 20 minuti (glicerolo, acidi grassi e loro esteri);

saponificazione con NaOH 12 M (glicerolo e sapone) tramite processo discontinuo a 95 ºC per 3 ore;

oppure;

tramite processo continuo a 140 ºC, 2 bar (2.000 hPa) per 8 minuti o condizioni equivalenti.

3. Nel medesimo allegato, inoltre, è soppresso il numero d'ordine 418 - cloruro di diisobutilfenossi etossietildimetilbenzilammonio (cloruro di benzetonio) [121-54-0].

Art. 3.

1. Nell'allegato III, parte I, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 luglio 1997, è soppresso il numero d'ordine 49 - carbon fossile e scisti bituminose: sostanze chimiche derivate dalla loro distillazione frazionata.

Art. 4.

1. Nell'allegato V, sezione prima, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 luglio 1997, si aggiunge il seguente numero d'ordine:

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
53	Cloruro di diisobutilfenossietossietildimetilbenzilammonio (cloruro di benzetonio) [121-54-0]	0,1%	Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo.	

Art. 5.

1. Nell'allegato V, sezione seconda, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 luglio 1997, è aggiunto il seguente numero d'ordine:

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
12	4-metossicinnamato di 2-etilesile [5466-77-3]	10%		

Art. 6.

1. Nell'allegato V, sezione seconda, parte seconda, da ultimo modificato con decreto ministeriale 24 luglio 1997, è soppresso il numero d'ordine 13.

Art. 7.

1. I cosmetici non conformi alle disposizioni previste dall'art. 2, comma 2, del presente decreto non possono essere immessi in commercio da produttori o importatori dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale disposizione non si applica ai prodotti fabbricati prima di tale data, per i quali resta comunque in vigore quanto previsto dai decreti ministeriali 8 maggio 1996 e 24 luglio 1997.

2. I cosmetici non conformi alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, e degli articoli 4 e 5 del presente decreto non possono essere messi in commercio da produttori e importatori a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti né ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbiica italiana.

Roma, 22 gennaio 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 56

99A2567

DECRETO 25 marzo 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dantrium».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta dott. - Formenti S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta dott. Formenti S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h)*, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

DANTRIUM, confezione 1 flac. sciroppo 160 ml 0,5%, A.I.C. n. 024372068.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 marzo 1999

Il dirigente: PICCININ

99A2530

DECRETO 25 marzo 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Viramid».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Alfa Wassermann S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Alfa Wassermann S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h)*, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

VIRAMID, confezione aerosol 1 flacone 6 g, A.I.C. n. 026875017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 marzo 1999

Il dirigente: PICCININ

99A2531

DECRETO 25 marzo 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Neuractiv».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Novartis Farma S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Novartis Farma S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h)*, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

NEURACTIV, confezione 10 fiale 1 g, A.I.C. n. 026072013;

NEURACTIV, confezione 10 flac. soluz. os 5 ml 16%, A.I.C. n. 026072052.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 25 marzo 1999

Il dirigente: PICCININ

99A2532

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Coltivatori diretti», in Vasanello.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 30 dell'8 gennaio 1999, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Coltivatori diretti», con sede nel comune di Vasanello, costituita per rogito notaio Giovanni Sconocchia in data 27 ottobre 1946, repertorio n. 3630, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 754, B.U.S.C. posizione n. 476/10633, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 2 marzo 1999

Il direttore: BARBATO

99A2516

DECRETO 2 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Castrense», in Piansano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 63/7 dell'11 gennaio 1999, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Castrense», con sede nel comune di Piansano, costituita per rogito notaio Giuseppe Corbò in data 25 aprile 1946, repertorio n. 2374, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 733, B.U.S.C. posizione n. 463/9900, è sciolta ai sensi e per gli effetti

dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 2 marzo 1999

Il direttore: BARBATO

99A2517

DECRETO 2 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «S. Giuseppe», in Montefiascone.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 65/7 dell'11 gennaio 1999, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «S. Giuseppe», con sede nel comune di Montefiascone, costituita per rogito notaio Luigi Donati in data 1° agosto 1948, repertorio n. 14888/9035, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 878, B.U.S.C. posizione n. 605/30731, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 2 marzo 1999

Il direttore: BARBATO

99A2518

DECRETO 2 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Volsinia fra pescatori», in Bolsena.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 47 dell'8 gennaio 1999, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Volsinia fra pescatori», con sede nel comune di Bolsena, costituita per rogito notaio Vannini Riccardo in data 1° ottobre 1933, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 1543, B.U.S.C. posizione n. 26/30990, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 2 marzo 1999

Il direttore: BARBATO

99A2519

DECRETO 2 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Libertas», in Bolsena.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 14 dell'8 gennaio 1999, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Libertas», con sede nel comune di Bolsena, costituita per rogito notaio Vannini Riccardo in data 27 marzo 1953, repertorio n. 14631, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 159, B.U.S.C. posizione n. 370/42161, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 2 marzo 1999

Il direttore: BARBATO

99A2520

DECRETO 2 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Ferrovieri dello Stato», in Viterbo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 64/7 dell'11 gennaio 1999, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Ferrovieri dello Stato», con sede nel comune di Viterbo, costituita per rogito notaio Vannini Riccardo in data 28 novembre 1947, repertorio n. 10208, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 861, B.U.S.C. posizione n. 344/19302, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 2 marzo 1999

Il direttore: BARBATO

99A2521

DECRETO 9 marzo 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che

le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «C.A.P. - B Autoservizi pubb. Basilicata», con sede in Abriola, costituita per rogito notaio Pierluigi Giuliani in data 4 maggio 1978, registro società n. 1482 del tribunale di Potenza;

2) società cooperativa «Agricola Tiera Scat», con sede in Vaglio Basilicata, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 12 giugno 1979, registro società n. 1623 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1227;

3) società cooperativa «C.A.P.M.A.», con sede in Venosa, costituita per rogito notaio Maria Lanzillotta in data 29 marzo 1980, registro società n. 802 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 1331;

4) società cooperativa «La Risorsa», con sede in Banzi, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 22 gennaio 1981, registro società n. 1810 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1366;

5) società cooperativa «Consorzio artigiani del Melfese», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio Angelo Dorsa in data 22 marzo 1984, registro società n. 1038 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 1659;

6) società cooperativa «Edil Sud», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Pierluigi Giuliani in data 24 marzo 1981, registro società n. 1993 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1661;

7) società cooperativa «La Selva», con sede in Viggiano, costituita per rogito notaio Omero Vomero in data 28 ottobre 1985, registro società n. 3084 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1805;

8) società cooperativa «Realtec», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 20 ottobre 1995, registro società n. 79966 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2727.

Potenza, 9 marzo 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A2522

DECRETO 11 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Tirrenica», in Follonica.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del C.S., depositata presso la C.C.I.A.A. di Grosseto in data 22 dicembre 1997;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 23 maggio 1998 le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla D.P.L. di Grosseto;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Tirrenica» con sede in Follonica, via Roma n. 99, costituita in data 12 luglio 1989, rogito notaio dott. David Morelli, repertorio n. 8646, registro società n. 7746, B.U.S.C. n. 1338/248806, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 11 marzo 1999

Il dirigente provinciale: BUONOMO

99A2523

DECRETO 11 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Copla», in Grosseto.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 1° giugno 1998 le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla D.P.L. di Grosseto;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Colpa», con sede in Grosseto, via Aurelia Antica n. 46, costituita in data 25 febbraio 1994, rogito notaio dott. Bruno Gaudieri, repertorio n. 5148, registro società n. 9626, B.U.S.C. n. 1440/267237, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 11 marzo 1999

Il dirigente provinciale: BUONOMO

99A2524

DECRETO 11 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Comunitaria», in Follonica.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 28 settembre 1998 le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla D.P.L. di Grosseto;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Comunitaria», con sede in Follonica, via Livorno n. 3, costituita in data 24 gennaio 1975, rogito notaio dott. Fasola Edoardo, repertorio n. 978217, registro società n. 9906, B.U.S.C. n. 1465/138660, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 11 marzo 1999

Il dirigente provinciale: BUONOMO

99A2525

DECRETO 12 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «S. Maria per lo sviluppo agr. e soc. zone mont. dei Sibillini» a r.l., in Comunanza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti inidcati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 settembre 1998 eseguita nei confronti della società cooperativa «S. Maria per lo sviluppo agr. e soc. zone mont. dei Sibillini» a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile ed accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, trasmesso con nota n. 1374 del 12 gennaio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «S. Maria per lo sviluppo agr. e soc. zone mont. dei Sibillini» a r.l., con sede in Comunanza, costituita per rogito notaio Flaiani Dante in data 28 marzo 1984, repertorio n. 9197/6406, registro società n. 4593 del tribunale di Ascoli Piceno, B.U.S.C. n. 1011/206427, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ascoli Piceno, 12 marzo 1999

Il direttore: RICCI

99A2526

DECRETO 15 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Tiraferro a r.l.», in San Giovanni in Persiceto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della società cooperativa sotto indicata, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola Tiraferro a r.l.», con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Verano Pojani, in data 17 marzo 1972, repertorio n. 46520, registro società n. 19169 del tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 2556/119178, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 15 marzo 1999

Il direttore: CASALE

99A2527

DECRETO 16 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi coll. R. F. sviluppo agricolo», in Mesagne.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 con il quale si dispone di non procedere alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 di società cooperative quando le attività da liquidare, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a L. 2.500.000;

Tenuto conto che la procedura liquidatoria rientra nella fattispecie dell'art. 2 del decreto ministeriale del 27 gennaio 1998;

Vista la circolare ministeriale n. 73/1998 del 27 maggio 1998 con la quale si dispone che le direzioni provinciali provvederanno con decreto dirigenziale alla conversione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimenti senza nomina;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Servizi coll. R. F. sviluppo agricolo», con sede in Mesagne, costituita per rogito dott. Italo Forleo in data 28 marzo 1955, repertorio n. 10252, registro società n. 260, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 167/52120.

Brindisi, 16 marzo 1999

Il direttore: MANZO

99A2528

DECRETO 16 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Agricoltori riuniti Carovigno», in Carovigno.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 con il quale si dispone di non procedere alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 di società cooperative quando le attività da liquidare, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a L. 2.500.000;

Tenuto conto che la procedura liquidatoria rientra nella fattispecie dell'art. 2 del decreto ministeriale del 27 gennaio 1998;

Vista la circolare ministeriale n. 73/1998 del 27 maggio 1998 con la quale si dispone che le direzioni provinciali provvederanno con decreto dirigenziale alla conversione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimenti senza nomina;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Agricoltori riuniti Carovigno», con sede in Carovigno, costituita per rogito dott. Paolo De Laurentis in data 22 novembre 1975, repertorio n. 37465, registro società n. 1391, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 777/145.199.

Brindisi, 16 marzo 1999

Il direttore: MANZO

99A2529

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Ricognizione delle risorse assegnate ai patti territoriali ed integrazione al finanziamento previsto al punto 1.2 delibera CIPE n. 70 del 9 luglio 1998. (Deliberazione n. 10/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che, nell'autorizzare il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con varie istituzioni finanziarie con ammortamento a totale carico dello Stato, demanda a questo Comitato la ripartizione dei relativi ricavi che affluiscono al Fondo di cui al richiamato art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 135/1997, autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire per il periodo 1999-2004 specificando che le predette risorse affluiscono al Fondo di cui al citato decreto legislativo n. 96/1993 e demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorità della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate dai provvedimenti normativi sopra richiamati, al netto delle finalizzazioni di legge, ed in particolare le delibere in data 12 luglio e 8 agosto 1996 e 3 aprile 1997, con le quali è stata complessivamente destinata ai patti territoriali la somma di lire 1.700 miliardi;

Vista la propria delibera n. 19 in data 26 febbraio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1998) che detta criteri per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Viste le proprie delibere n. 32 in data 17 marzo 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1998) e n. 42 in data 6 maggio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1998) con le quali questo Comitato, in applicazione dell'art. 54, comma 13, della legge n. 449/1997, ha proceduto a dettare nuove disposizioni procedurali in relazione alla sistematica introdotta dalla norma stessa, ripartendo altresì la tranche di mutui di 3.000 miliardi di lire — accesa nel dicembre 1997 per far fronte alle più immediate esigenze correlate alle assegnazioni disposte a valere sulle risorse recate dalle leggi n. 488/1992, n. 85/1995, n. 341/1995, n. 641/1996 e n. 135/1997 — e modulando le restanti assegnazioni secondo le scansioni temporali fissate dalla tabella *F* della legge 27 dicembre 1997, n. 450;

Vista la propria deliberea n. 70 in data 9 luglio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1998), con la quale questo Comitato, nel ripartire le risorse previste dalla predetta legge n. 208/1998, ha fra l'altro integrato le disposizioni procedurali concernenti i vari strumenti di programmazione negoziata e ha riservato l'importo di 1.500 miliardi di lire al finanziamento dei patti territoriali che alla data della stessa delibera avessero già concluso positivamente l'istruttoria bancaria ovvero che entro il 30 novembre 1998 avessero comunicato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'avvenuta conclusione dell'istruttoria bancaria;

Vista la propria delibera n. 71 in data 9 luglio 1998 con la quale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e su quelle recate dalle leggi n. 641/1996 e n. 208/1998, è stata messa a disposizione dal programma operativo «sviluppo locale - patti per l'occupazione» la somma complessiva di 628,4 miliardi;

Vista la successiva delibera n. 139 in data 22 dicembre 1998 con la quale è stata prorogata al 31 gennaio 1999 il termine della formazione della citata graduatoria;

Considerato che alla data del 9 luglio 1998 un solo patto territoriale aveva concluso positivamente l'istruttoria bancaria e che pertanto, al netto del finanziamento di tale patto, residuava l'importo di lire 1.400,2 miliardi per la graduatoria prevista dalla delibera n. 70/1998;

Tenuto conto che nella graduatoria conclusasi a gennaio 1999 sono stati utilmente inseriti ventitre patti territoriali per un importo complessivo di 1.414, 8 miliardi;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il finanziamento di tutti i patti utilmente collocati nella predetta graduatoria, incrementare di un ulteriore importo di lire 14,6 miliardi, a carico delle risorse assegnate con le delibere indicate in precedenza, la somma di lire 1.500 miliardi, destinata ai patti, che alla data dell'adozione della delibera n. 70/1998 avessero già concluso positivamente l'istruttoria bancaria, ovvero che alla data del 30 novembre 1998 avessero comunicato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'avvenuta conclusione dell'istruttoria bancaria;

Ritenuto altresì opportuno procedere ad una ricognizione delle risorse che al netto delle assegnazioni già effettuate, residuano alla data odierna per il finanziamento di nuovi patti territoriali;

Delibera:

1. Al fine di consentire il finanziamento di tutti i patti territoriali utilmente inseriti nella graduatoria conclusasi a gennaio 1999, la somma di lire 14,6 miliardi, a valere sulle risorse ad oggi disponibili e già ripartite da questo Comitato, è assegnata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad incremento dell'importo di lire 1.500 miliardi destinato ai patti, che alla data della delibera n. 70/98 avessero già concluso positivamente l'isruttoria bancaria ovvero che alla data del 30 novembre 1998 avessero comunicato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'avvenuta conclusione del-
l'istruttoria bancaria;

2. A seguito della ricognizione indicata in premessa, viene indicata in lire 3.828, 4 miliardi la somma complessivamente destinata da questo Comitato al finanziamento dei patti territoriali, ed in lire 3.153,7 le assegnazioni già effettuate, ivi compresi il cofinanziamento di parte nazionale dei patti comunitari compresi nel programma operativo «sviluppo locale - patti per l'occupazione» e l'accantonamento di lire 100 miliardi per il finanziamento del patto «Appennino centrale» che ha fruito dell'assistenza tecnica comunitaria;

3. Gli importi che, a valere sui pregressi riparti, residuano alla data odierna sono rispettivamente quantificati in lire 635,1 miliardi per le aree ob. 1 e lire 39,6 miliardi per le aree depresse del Centro-Nord.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 373

99A2554

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Assegnazione di risorse per il finanziamento di nuovi patti territoriali. (Deliberazione n. 11/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che

istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che, nell'autorizzare il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con varie istituzioni finanziarie con ammortamento a totale carico dello Stato, demanda a questo comitato la ripartizione dei relativi ricavi che affluiscono al fondo di cui al richiamato art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 135/1997, autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire per il periodo 1999-2004 specificando che le predette risorse affluiscono al fondo di cui al citato decreto legislativo n. 96/1993 e demandando a questo comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorità della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) che, nel rifinanziare la predetta legge n. 208/1998, prevede, in tabella *C*, autorizzazioni di spesa per complessive lire 11.100 miliardi, finalizzate alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la propria delibera n. 10 in data odierna con la quale è stata tra l'altro effettuata una puntuale ricongnizione delle risorse già ripartite ed assegnate per le esigenze di finanziamento dei patti territoriali, quantificando la residua disponibilità 635,1 miliardi di lire per le aree ob. 1 e in 39,6 miliardi per le aree depresse del Centro-Nord;

Ritenuto che il progressivo incremento di progetti di sviluppo locale meriti una contestuale valorizzazione delle potenzialità offerte dallo strumento dei patti territoriali, con una finalizzazione di risorse che tenga conto delle esigenze espresse dalle aree territorialmente più dinamiche;

Ritenuto pertanto opportuno destinare, a valere sulle risorse finalizzate dalla delibera n. 4/1999 alla programmazione negoziata, ulteriori 1.000 miliardi di lire per il finanziamento di nuovi patti territoriali;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Delibera:

1. A valere sulle risorse destinate alla programmazione negoziata dalla propria delibera n. 4/1999 richiamata in premessa la somma complessiva di 1.000 miliardi di lire viene assegnata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e finalizzata al finanziamento dei patti territoriali, nella percentuale dell'80% per le aree ob. 1 e del 20% per le aree depresse del Centro-Nord;

2. Le somme complessivamente utilizzabili per i patti territoriali, considerando anche le disponibilità pregresse, specificatamente indicate in premessa, ammontano rispettivamente a lire 1.435,1 miliardi per il Sud e a lire 239,6 miliardi per il Centro-Nord;

3. Sulle predette disponibilità gli importi di lire 750 miliardi per il Sud e di lire 239,6 miliardi per il Centro-Nord sono riservati ad apposito bando al quale possono partecipare i patti territoriali che concluderanno l'istruttoria bancaria, con comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 10 aprile 1999;

4. La graduatoria relativa al predetto bando verrà effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 10 maggio 1999, sulla base della metodologia indicata all'allegato 1) della delibera n. 70/98, opportunamente integrato al punto 3 per tener conto dei patti che usufruiscano di un cofinanziamento regionale e siano inseriti nelle intese istituzionali di programma, nonché di quelli localizzati nelle aree colpite dal terremoto nelle regioni Marche ed Umbria. La metodologia, così integrata, viene riportata in allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante;

5. Il competente servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'atto della formazione della graduatoria ed in caso di disponibilità di risorse inferiori a non più del 30% del finanziamento necessario alla copertura degli ultimi patti utilmente collocati nella graduatoria stessa, potrà concordare con i soggetti responsabili le modalità di eventuali assegnazioni ridotte rispetto alle richieste iniziali;

6. La residua disponibilità di 685,1 miliardi di lire da destinare al finanziamento di patti territoriali localizzati nelle aree ob. 1, è riservata ad un nuovo bando i cui termini saranno successivamente stabiliti da questo comitato.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica foglio n. 374

ALLEGATO 1

I criteri per la graduatoria del "bando riservato" premia i Patti territoriali che presentano le iniziative produttive più efficaci nella creazione di nuova occupazione, più efficienti e con la massima integrazione con le infrastrutture. Per evitare che tali criteri favoriscano eccessivamente le iniziative localizzate in aree economicamente più consolidate, è prevista anche una "correzione equitativa" tale da accrescere le opportunità di accesso al finanziamento per i Patti relativi alle aree più svantaggiate sul piano socioeconomico.

1. INDICI DI EFFICACIA TECNICA

L'informazione necessaria a costruire questi indici è contenuta nelle tavole riepilogative che le banche redigono per la presentazione al Ministero del Tesoro dei Patti.

Per le *iniziative imprenditoriali*, vengono rilevati:

1) un "indice medio di profitto" E, ottenuto come media dei saggi attesi di profitto (misurati dai ROI relativi ai primi 5 anni a regime) delle singole iniziative produttive del patto ($A_1, A_2, \ldots, A_j, \ldots, A_n$)

$$E = \sum_j \frac{ROI_{Aj}}{n}$$

per n = numero delle iniziative produttive;

2) un "indice medio di attivazione occupazionale" S per unità di investimento, calcolato in base al rapporto tra numero complessivo di occupati aggiuntivi a regime (L) e ammontare totale degli investimenti in iniziative produttive (K) relativi alle iniziative produttive ammesse, cioè

$$S = \frac{\sum_j L_j}{\sum_j K_j} = \frac{L}{K}$$

A questo riguardo, per occupati si intendono tutte le posizioni lavorative inclusive di ogni tipologia contrattuale: part-time, lavoro interinale, contratto formazione-lavoro, ecc..

Per gli interventi infrastrutturali, si intende premiare quei patti che presentano legami funzionali diretti tra le iniziative produttive e gli interventi infrastrutturali stessi. A questo scopo:

3) viene elaborato per ogni patto un "indice di relazione funzionale" F. Per calcolare tale indice viene prima misurato per ogni patto un fattore *R* pari al rapporto tra ammontare complessivo degli investimenti in iniziative produttive legate funzionalmente ad almeno una infrastruttura (K_B) e ammontare totale degli investimenti in iniziative produttive (K), cioè

$$R = \frac{K_B}{K}$$

Il "legame funzionale" tra infrastruttura e iniziative produttive deve essere diretto, esplicito e di natura fisica (ad esempio, nel caso di un depuratore, sono funzionalmente legate tutte le iniziative produttive proposte direttamente servite dal depuratore).

Qualora R sia pari a zero (perché nessuna delle infrastrutture del patto è legata alle iniziative produttive), l'indice F è posto pari a 0,9.

Per $1/3 \geq R > 0$ F = 1

" $2/3 \geq R > 1/3$ F = 1,05

" $R > 2/3$ F = 1,10

(Si noti che qualora non vi siano infrastrutture l'indice F è posto pari a 1).

2. STANDARDIZZAZIONE DEGLI INDICI

Per ogni patto, ogni singolo indice parziale E, S e F calcolato come sopra indicato viene standardizzato rapportando il suo valore alla media dei valori che quello stesso indice parziale assume per tutti i Patti ammessi al bando. Si ottengono così gli indici standarizzati $\overline{E}$, $\overline{S}$ e $\overline{F}$. Per ogni patto l'"indice sintetico standardizzato" W viene allora ottenuto come media semplice dei tre indici standardizzati.

3. CORREZIONE EQUITATIVA DELL'INDICE: L'"INDICE CORRETTO"

L'indice W così elaborato per ogni patto viene infine sottoposto alla correzione equitativa, dividendolo per un "fattore di correzione". Per ogni patto questo fattore viene misurato dallo scostamento del valore aggiunto (VA) pro capite della provincia su cui insiste il Patto dal VA pro capite nazionale. Ad esempio, se il VA pro capite della provincia in cui è localizzato il Patto è il 95% della media nazionale, l'indice W relativo al Patto medesimo viene diviso per 0,95 ottenendo un "indice corretto" $\overline{\overline{W}}$. Per la misura dei VA pro capite provinciali si fa riferimento alle stime più recenti dell'Istituto Tagliacarne. L'indice corretto $\overline{\overline{W}}$ viene quindi impiegato per stilare la graduatoria finale di merito dei Patti ammessi al bando.

Per i Patti ammessi a partecipare al "bando riservato" la cui proposta risulti pervenuta per l'istruttoria al competente Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del Bilancio e Programmazione Economica entro la data della seduta del CIPE del 16 ottobre 1997 (cfr. allegato) e che, rispetto all'opzione loro prospettata con comunicazione successiva a quella seduta, hanno scelto di non utilizzare la procedura fissata dalla delibera CIPE 12 luglio 1996, l'"indice corretto" $\overline{\overline{W}}$ viene moltiplicato ai fini della graduatoria per un parametro pari a 1,10; tale fattore costituisce una compensazione dei "costi di transazione" sostenuti da questi Patti per adattare il contenuto e le procedure del patto stesso, avviato in vigenza della delibera 12 luglio 1996, alle nuove disposizioni ex delibera 21 marzo 1997. Il medesimo parametro (1,10) si applica anche ai patti cofinanziati dalle regioni ed inseriti nelle intese istituzionali di programma, nonché a quelli localizzati nelle aree delle regioni Marche ed Umbria colpite dal terremoto.

Standardizzazione degli indici parziali e indice sintetico [*]

Indici parziali di efficacia tecnica	Patti			Valore medio
	1	2	3	
E	0,085	0,095	0,112	0,097
S	0,745	0,900	0,610	0,752
F	1,100	1,000	0,900	1,000

[*] Si effettua l'ipotesi di tre Patti dove al Patto 1, precedentemente descritto, sia aggiungono due Patti con i valori riportati per i singoli indici parziali.

Indici parziali standardizzati	Patti		
	1	2	3
$\bar{E}$	0,874	0,976	1,150
$\bar{S}$	0,991	1,198	0,812
$\bar{F}$	1,100	1,000	0,900
Indice sintetico standardizzato W	0,988	1,058	0,954

Correzione equitativa dell'indice sintetico: l'indice corretto W

Correzione equitativa: VA pro-capite provinciale/VA pro-capite nazionale:

Patto 1 = 0,80
Patto 2 = 0,95
Patto 3 = 1,15

Indice corretto	Patti		
	1	2	3
$\bar{W}$	1,235	1,113	0,830

ELENCO PATTI PERVENUTI AL MINISTERO TESORO - BILANCIO ENTRO IL 16 OTTOBRE 1997:

- Livorno
- Area nord pontina
- Area sud pontina
- Frosinone

- Ragusa
- Area sud della Basilicata
- Rieti
- Venezia orientale
- Grosseto
- Alto Friuli
- Alto tirreno cosentino
- Alessandria
- Avellino
- Cilento
- Cosentino
- Foggia
- Lametino
- Matera
- Messina
- Rovigo

99A2555

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Asso e Rezzago dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto di tensione pari a 0,4 Kv da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/37420).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 giugno 1998 è pervenuta l'istanza dell'Enel S.p.a. di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 0,4 Kv da parte dell'Enel S.p.a.;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area

interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Asso (Como), mappali numeri 819, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 e Rezzago (Como), mappali numeri 148, 530 dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto di tensione pari a 0,4 Kv;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 luglio 1998

Il segretario: SALA

99A2533

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di San Nazzaro Val Cavargna, Val Rezzo e Plesio dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento di locali Alpeggio, Piazza Vacchera, ristrutturazione e rifacimento Alpeggio Culmine e ampliamento Alpeggio di Nesdale da parte dei comuni. (Deliberazione n. VI/37573).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto

lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 giugno 1998 è pervenuta l'istanza dei comuni di San Nazzaro Val Cavargna, Val Rezzo e Plesio (Como) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di ampliamento locali Alpeggio Piazzavacchera, ristrutturazione e rifacimento Alpeggio Culmine e ampliamento Alpeggio di Nesdale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di San Nazzaro Val Cavargna (Como), foglio n. 6, mappale n. 8687, Val Rezzo (Como), foglio n. 3, mappale n. 469 e Plesio (Como), foglio n. 7, mappale n. 4662, dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento locali Alpeggio Piazzavacchera, ristrutturazione e rifacimento Alpeggio Culmine e ampliamento Alpeggio di Nesdale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 24 luglio 1998

Il segretario: SALA

99A2534

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Consiglio di Rumo dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di recupero di baite montane da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/37767).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *«ope legis»* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità

dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce:

che in data 7 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Consiglio di Rumo (Como) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte comune per la realizzazione di recupero baite montane;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Consiglio di Rumo (Como), mappali numeri 2897, 2923, 2915, 2916, 2912 (cens. di Consiglio di Rumo) e mappale n. 9240 (cens. di Germasino) per la sola parte oggetto delle opere dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di recupero baite montane e site in località Ardalla - Sassolungo - Muggiugna - Lago;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 luglio 1998

Il segretario: SALA

99A2535

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 15 marzo 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996), relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 dicembre 1998;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso. Dopo gli articoli relativi alla numerazione generale delle scuole di specializzazione dell'area medica già modificate, sono inseriti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

Art. 469.

La scuola di specializzazione in medicina legale risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Essa è articolata nei seguenti indirizzi:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

Art. 470.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 471.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale.

Art. 472.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 473.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e quelle degli altri enti pubblici convenzionati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A*, quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline, nonché quello dirigente degli enti pubblici convenzionati designato dal consiglio di scuola. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di medicina legale.

Art. 474.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, alla scuola è ammesso un numero massimo di iscritti determinato in nove per ciascun anno di corso, per un totale di trentasei specialisti in formazione.

Art. 475.

Possono partecipare al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia e per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 476.

La scuola si articola secondo otto aree di insegnamento e di addestramento professionalizzante con i relativi settori scientifico-disciplinari:

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di diritto pubblico e privato, di medicina legale generale e metodologica, di semeiotica e diagnostica medico-legale, di tanatologia medico-legale, di tecnica e diagnostica anatomo-patologica, di patologia medico-legale.

Settori: E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica, N0lX Diritto privato, N09X Istituzioni di Diritto pubblico.

B. *Area di tanatologia medico-legale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di tecnica delle autopsie e diagnostica di tanatologia medico-legale, di identificazione personale, di metodologia del sopralluogo.

Settore: F22B Medicina legale.

C. *Area di laboratorio medico-legale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di teoria e pratica di identificazione di materiale organico.

Settori: F22B Medicina legale.

D. *Area di ematologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e le tecniche di emogenetica forense (antigeni ed enzimi eritrocitari, antigeni ed enzimi leucocitari, DNA) ai fini identificativi personali, criminalistici e di accertamento dei rapporti parentali.

Settori: F22B Medicina legale.

E. *Area di tossicologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le tecniche applicate della tossicologia forense, di tossicologia clinica, di tossicologia iatrogena, di tossicologia del lavoro, di tossicologia dello sport, di ecotossicologia.

Settore: F22B Medicina legale.

F. *Area di medicina legale del Servizio sanitario nazionale e di medicina sociale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le attività medico-legali di competenza del S.S.N. (ospedali e U.S.L.), di medicina legale militare, di medicina del lavoro, di medicina sociale, di organizzazione, di programmazione e informatica sanitaria.

Settore: F22B Medicina legale.

G. *Area di medicina assicurativa.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le attività pratiche di medicina assicurativa degli infortuni del lavoro, delle malattie professionali, delle forme di protezione sociale affidate all'INPS, dei vari rami liberamente assicurativi (vita, infortuni, responsabilità civile, malattia, responsabilità professionale ecc.).

Settore: F22B Medicina legale.

H. *Area di criminologia e psicopatologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le tecniche e le attività pratiche concernenti la criminologia generale, la criminologia clinica, la criminologia minorile, la psicologia giudiziaria, la psicopatologia forense.

Settore: F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

1) aver eseguito n. 50 autopsie nel primo biennio e n. 100 nel biennio ad indirizzo medico-legale e partecipato alla fase di definizione diagnostica medico-legale nei casi suddetti;

2) aver esegnito n. 50 indagini di laboratorio su materiale organico;

3) aver eseguito n. 50 accertamenti di emogenetica forense ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali;

4) aver partecipato a n. 50 accertamenti di tossicologia forense;

5) aver partecipato a n. 80 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali del S.S.N., e di ospedali classificati come aziende autonome, a n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali militari, a n. 30 casi di medicina del lavoro;

6) aver effettuato n. 40 ore di esercitazione presso strutture medico-legali dell'I.N.A.I.L., n. 40 ore presso strutture medico-legali dell'I.N.P.S.;

7) aver partecipato alla disamina di n. 80 casi di criminologia e di psicopatologia forense.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme della buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 15 marzo 1999

Il rettore: DELCARO

99A2473

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della deliberazione ENPAM n. 55/98 concernente modificazioni al comma 3 dell'art. 34 ed al comma 1 dell'art. 3 del regolamento del Fondo di previdenza generale.

Con ministeriale n. 9PS/84036/MED-L-48 del 24 dicembre 1998, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei medici ed odontoiatri (ENPAM) n. 55/98, adottata dal Comitato direttivo nella seduta del 22 maggio 1998, concernente modificazioni al comma 3, dell'art. 34 ed al comma 1, dell'art. 3 del regolamento del Fondo di previdenza generale.

99A2536

Approvazione della deliberazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense concernente modificazioni all'art. 7 del regolamento per il riscatto e l'introduzione dell'art. 7-*bis* nel testo regolamentare.

Con ministeriale n. 9PS/84170/AVV-L-37 del 31 dicembre 1998, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero di grazia e giustizia, la delibera dell'Ente nazionale di previdenza forense, adottata dal Comitato dei delegati nella seduta del 19 giugno 1998, concernente modificazioni all'art. 7 del regolamento per il riscatto e l'introduzione dell'art. 7-*bis* nel testo regolamentare.

99A2537

Approvazione della deliberazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli psicologi concernente il differimento del termine di versamento dell'acconto dei contributi dovuti dagli iscritti per l'anno 1998.

Con ministeriale n. 9PS/80155/PSIC-L-3 del 22 gennaio 1999, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli psicologi, adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 ottobre 1998, concernente il differimento del termine di versamento dell'acconto dei contributi dovuti dagli iscritti per l'anno 1998.

99A2538

Approvazione della deliberazione n. 14/98 dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei periti industriali concernente il differimento del termine di versamento dei contributi a saldo dovuti dagli iscritti per l'anno 1998.

Con ministeriale n. 9PS/80120/PIND-L-2 del 18 gennaio 1999, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera dell'Ente nazionale di previdenza dei periti industriali n. 14/1998, adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 31 luglio 1998, concernente il differimento del termine di versamento dei contributi a saldo dovuti dagli iscritti per l'anno 1998.

99A2539

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dell'elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire ispezioni periodiche agli ascensori e montacarichi ad uso privato per l'anno 1999.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1999 n. 871, è stato approvato l'elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire ispezioni periodiche agli ascensori e montacarichi ad uso privato per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 1415/1942.

Gli interessati potranno prendere visione dell'elenco stesso presso i competenti uffici delle rispettive regioni.

99A2166

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ribociclina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 134 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale RIBOCICLINA:

5 capsule, A.I.C. n. 022492019;

8 capsule, A.I.C. n. 022492021.

Società dott. Formenti S.p.a., via Correggio, 43 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica:

reiterazione;

cambiamento composizione qualitativa materiale condizionamento primario.

La composizione e così modificata:

principio attivo: doxiciclina iclato 115,6 mg pari a doxiciclina base 100 mg;

eccipienti: lattosio 147,9 mg - magnesio stearato 1,5 mg - composizione della capsula: gelatina 60,76 mg - titanio biossido 1,24 mg. Dalla capsula viene eliminata la compressa gastroresistente così composta: chimotripsina (eliminata) - tripsina (eliminata) - ribonucleasi (eliminata) - mannite (eliminata) - cellulosa acetoftalato (eliminata) - polivinilpirrolidone (eliminato) - magnesio stearato (eliminato) - talco (eliminato) - dietilftalato (eliminato) - dimeticone (eliminato).

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2369

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biozolene»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 149 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale BIOZOLENE:

7 capsule 50 mg, A.I.C. n. 027269048;

2 capsule 150 mg, A.I.C. n. 027269051.

Società Bioindustria farmaceutici S.r.l., s.s. 156, km 50, Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

una capsula da 50 mg contiene:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio mg 49,708, amido di mais mg 16,500, silice precipitata mg 0,117, magnesio stearato mg 1,058, sodio laurilsolfato mg 0,117;

una capsula da 150 mg contiene:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio mg 149,123, amido di mais mg 49,500, silice precipitata mg 0,352, magnesio stearato mg 3,173, sodio laurilsolfato mg 0,352.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2370

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diflucan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 150 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale DIFLUCAN:

7 capsule 50 mg, A.I.C. n. 027267018;

2 capsule 150 mg, A.I.C. n. 027267020.

Società Roerig farmaceutici italiana S.p.a., strada statale 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

una capsula da 50 mg contiene:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio mg 49,708, amido di mais mg 16,500, silice precipitata mg 0,117; magnesio stearato mg 1,058, sodio laurilsolfato mg 0,117;

una capsula da 150 mg contiene:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio mg 149,123, amido di mais mg 49,500, silice precipitata mg 0,352, magnesio stearato mg 3,173, sodio laurilsolfato mg 0,352.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2371

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paralyoc»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 152 del 1º marzo 1999

Specialità medicinale PARALYOC: 16 compresse 500 mg, A.I.C. n. 028351017.

Società Farmalyoc, 5, Rue Charles Martigny, 94700 Maisons-Alfort (Francia).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura decreto legislativo n. 539/1992 (escluso OTC).

Si autorizza per la confezione 16 compresse 500 mg la collocazione tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto-legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2372

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antistin Privina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 177 del 16 marzo 1999

Specialità medicinale ANTISTIN PRIVINA: collirio 10 ml, A.I.C. n. 028757019.

Società Ciba Vision S.r.l., via E. Mattei, 17 - 30020 Marcon (Venezia).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

È approvata la riduzione del periodo di validità da cinque a tre anni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a tre anni dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

99A2373

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cebion»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 178 del 16 marzo 1999

Specialità medicinale CEBION: «500», 20 compresse masticabili 500 mg., A.I.C. n. 003366022.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: saccarosio 1144,75 mg, talco 65 mg, maltodestrine 60,25 mg, palmitato stearato di glicerolo (Precirol R) 15 mg, magnesio stearato 10 mg, aroma tutti i frutti 4 mg, saccarina sodica 1 mg, polivinilpirrolidone (eliminato).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A2374

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pernexin»

Con decreto n. 805/R.M.3/D291 del 24 marzo 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

PERNEXIN:

10 flaconcini orali 400 mg, A.I.C. n. 025995010;

20 bustine 400 mg, A.I.C. n. 025995022;

12 bustine 800 mg, A.I.C. n. 025995059.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering S.p.a., titolare della corrispondente autorizzazione.

99A2540

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pernexin 60»

Con decreto n. 805/R.M.3/D292 del 24 marzo 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

PERNEXIN 60:

10 flaconcini 1200 mg - A.I.C. n. 028170013;

10 bustine 1200 mg - A.I.C. n. 028170025;

10 compresse 1200 mg - A.I.C. n. 028170037.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering S.p.a., titolare della corrispondente autorizzazione.

99A2541

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Healon»

Con decreto n. 805/R.M.274/D294 del 23 marzo 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

HEALON:

siringa sterile 0,4 ml 1% - A.I.C. n. 026505014;

«GV» siringa 0,55 ml 1,4% - A.I.C. n. 026505065;

«GV» siringa 0,85 ml 1,4% - A.I.C. n. 026505077;

siringa ster. monouso 0,5 - A.I.C. n. 026505089;

siringa ster. monouso 0,8 - A.I.C. n. 026505091.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della Pharmacia & Upjohn AB - Svezia.

99A2542

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pabenol»

Con decreto n. 805/R.M.4/D295 del 24 marzo 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

PABENOL:

30 compresse 25 mg - A.I.C. n. 015918028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A2543

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipogen»

Con decreto n. 805/R.M.4/D296 del 24 marzo 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

IPOGEN:

50 compresse 200 mg - A.I.C. n. 017310020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A2544

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uridion»

Con decreto n. 805/R.M.4/D297 del 24 marzo 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

URIDION:

30 compresse - A.I.C. n. 017673017;

50 compresse - A.I.C. n. 017673029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A2545

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Abaprim»

Con decreto n. 805/R.M.4/D298 del 24 marzo 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

ABAPRIM:

20 capsule 100 mg - A.I.C. n. 025605015;

20 capsule 300 mg - A.I.C. n. 025605027;

1 flac. sospensione os 100 ml 1% - A.I.C. n. 025605039.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A2546

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noctamid»

Con decreto n. 805/R.M.3/D306 del 26 marzo 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

NOCTAMID:

30 compresse 1 mg - A.I.C. n. 025057011;

30 compresse 2 mg - A.I.C. n. 025057023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

99A2547

Avviso relativo al comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Polyglobin"».

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1999, alla pag. 105, prima colonna, al primo capoverso, che inizia con le parole «Indicazioni terapeutiche:», al quarto rigo, dove è scritto: «... a queste *condizioni.*», si legga: «... a queste *patologie.*»; al ventunesimo rigo dello stesso capoverso sopra citato, dove è scritto: «*Traino* allogenico di midollo osseo.», si legga: «*Trapianto* allogenico di midollo osseo.».

99A2568

Elenco dei presidi medico chirurgici registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998
pubblicato ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	D.F.800.9.4064.605	02/07/98	ICC Veterneire	WIND SHAMPOO ANTIPARASSITARIO	18231	si	no
2	D.F.800.9.4068.606	02/07/98	ICC Veterneire	WIND COLLARE ANTIPARASSITARIO	18232	si	no
3	D.F.800.9.4067.607	02/07/98	ICC Veterneire	WIND SPRAY ANTIPARASSITARIO	18233	si	no
4	D.F.800.9.306.608	02/07/98	ICC Veterneire	WOOPPY	18234	si	no
5	D.F.800.9.1924.609	02/07/98	REA SpA	ACAR-STANHOME	16570	no	si
6	D.F.800.IX.1756.610	06/07/98	SMITHKLINE BEECHAM SpA	EUCLORINA LIQUIDO SANITAS	9645	no	si
7	D.F.800.9.207.611	07/07/98	BAYER SpA	BAYGON MASTER (H138/001)	18120	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	CYANAGERM 10	5148	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	ABATHION 500 E	6101	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	ABATHION 1% GRANULARE	7504	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	ABAZAN	8360	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	CYANARAT	9234	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	ABATHION 200 E	8361	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	BARRICADE A-25	11819	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	BARRICADE 50 EC	11894	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	BARRICADE 800	11880	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	BAIICADE LIQUIDO	13932	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	BI-LARV 4G	12188	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	FLECTRON	14855	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	FOLCORD 50 EC	12002	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	LOZIONE INSETTOREPELLENTE TABARD	8854	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	STOCKADE 50 EC	11879	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	STORM	17104	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	TABARD ELETTROVAP	8899	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	TABARD ELETTROVAP FORTE	9152	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	TABARD INSETTICIDA LIQUIDO	10724	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	TALMARK 25 EC	11868	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	TEMETHION 20	12187	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	TEMEZAN	12705	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	RENEGADE 2,5	15164	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	TIRADE	16447	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	FENDONA	15163	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	FENOGARD	14274	no	si
8	D.F.800.9.2439.612	08/07/98	WYETH LEDERLE SpA	RENEGADE 5	15165	no	si
9	D.F.800.9.1209.613	08/07/98	JOHNSON WAX SpA	ASET AQUA	18190	no	si
10	D.F.800.9.272.614	08/07/98	BAYER SpA	SOLFAC AUTOMATIC	15870	no	si
11	D.F.800.IX.296/615	09/07/98	DEL BONO AEROSOL Srl	TOXET	7204	no	si
12	D.F.800.9.5265-D/616	09/07/98	ZELNOVA ITALIA Srl	CONTINENTE AEROSOL INSETTICIDA	12146	no	si
13	D.F.800.9.3456/617	09/07/98	ZELNOVA ITALIA Srl	CONTINENTE INSETTICIDA CON ELETTROEMANATORE	17533	no	si
14	D.F.800.9.1735.618	09/07/98	UNISPRAY Srl	FULMITEX	6919	no	si
15	D.F.800.IX.1299.619	13/07/98	GUABER SpA	LOZIONE INSETTICIDA	17855	no	si
16	D.F.800.9.395.620	13/07/98	TAVOLA SpA	ORPHEA PERSONAL LOZIONE NO-GAS	18235	si	no

Numero d'ordine	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	D.F.800.9.394.621	13/07/98	TAVOLA SpA	ORPHEA PERSONAL BABY	18236	si	no
18	D.F.800.9.426.622	13/07/98	BAYER SpA	SOLFAC AUTOMATIC FORTE	15862	no	si
19	D.F.800.9.278.279.623	13/07/98	FARMACEUTICI FORMENTI SpA	BAOMIAO SPRAY	16804	no	si
19	D.F.800.9.278.279.623	13/07/98	FARMACEUTICI FORMENTI SpA	BAOMIAO SHAMPOO	16111	no	si
19	D.F.800.9.278.279.623	13/07/98	FARMACEUTICI FORMENTI SpA	OP 11	13952	no	si
20	D.F.800.IX.4102.624	13/07/98	L.C.B.	FUMISPORE S	18237	si	no
21	D.F.800.9.1692.1702.625	14/07/98	DOTT. FORMENTI	FORTECID SPRAY	15368	no	si
21	D.F.800.9.1692.1702.625	14/07/98	DOTT. FORMENTI	STERIODINA	10960	no	si
21	D.F.800.9.1692.1702.625	14/07/98	DOTT. FORMENTI	STERIODINA VET	10950	no	si
22	D.F.800.9.1698.626	14/07/98	DOTT. FORMENTI	NEO FORACTIL SPRAY	12970	no	si
23	D.F.800.9.277.627	15/07/98	ECO SISTEMA sas	KIMOSAN	15467	no	si
24	D.F.800.IX.624.628	15/07/98	BAYER SpA	AUTAN CLASSIC STICK	14676	no	si
25	D.F.800.IX.74/629	15/07/98	HOECHST SCHERING AGREVO Gmbh	DELTABIOL	18238	si	no
26	D.F.800.9.59.630	16/07/98	EURITALIA Srl	ZANZARELLA BOX STICK	8305	no	si
27	D.F.800.9.1014.631	16/07/98	DEFOR ITALIANA snc	TOPICIDA K.O.	13502	no	si
28	D.F.800.9.218.632	17/07/98	DOTT. FORMENTI	PIUMEDORO Polvere	18238	si	no
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	SANFARM 10	12707	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	SANFARM 20	12696	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	GAMMAIODIO	13717	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	DAY	13718	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	DRACLOR X 36	12699	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	DRACLOR X 38	18199	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	DIVERSOL CX	2765	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	DEOSAN EX CEL	15817	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	D-FORM S	11045	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOSAN	16640	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOCHLOR S	5344	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	HANDIPAK SANI'	13499	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	FLYSIDE 150	13287	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	PARASAN IC	13518	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOSAN FORTE	12726	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	WALLSIDE 250	13286	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOQUAT	7184	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	IODOSOL	7113	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOKEM	5904	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	DELSANEX	11042	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	DIVERSIDE SUPER	5203	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	DEOSAN TEAT CARE	13597	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOSEPT	12672	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	TASKI ACTICLOR	18005	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	TASKI-SAN	17962	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	TASKI DS 2000	13234	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	SU 330 SANITIZER	13235	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	SU 351	10731	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	SU 321	10537	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	AYTOX	10000	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	ANDYSAN	16945	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	LYSOFORM CASA PROFESSIONALE	17911	no	si
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	LYSOFORM GREGGIO PROFESSIONALE	17874	no	si

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	D.F.800.IX.243.Ditte.633	17/07/98	DIVERSEYLEVER SpA	SACTIMED SPRAY	16646	no	si
30	D.F.800.IX.1300.634	22/07/98	GUABER SpA	POLVERE INSETTICIDA	17856	no	si
31	D.F.800.IX.105.635	22/07/98	GUABER SpA	VAPE MAGIC e	9045	no	si
32	D.F.800.9.4067.636	21/07/98	ARTSANA SpA	PIC INDOLOR DISINFETTANTE	17557	si	no
33	D.F.800.9.267ditte.637	21/07/98	HOECHST MARION ROUSSEL SpA	LOZIONE ANTIPARASSITARIA HMR	11824	no	si
33	D.F.800.9.267ditte.637	21/07/98	HOECHST MARION ROUSSEL SpA	SHAMPOO ANTIPARASSITARIO HMR	11285	no	si
34	D.F.800.9.1074.638	22/07/98	ACTIVA Srl	RODENTBROD	18165	no	si
34	D.F.800.9.1074.638	22/07/98	ACTIVA Srl	RODENTCLOR	18166	no	si
34	D.F.800.9.1074.638	22/07/98	ACTIVA Srl	RODENTDIF	18164	no	si
34	D.F.800.9.1074.638	22/07/98	ACTIVA Srl	RODENTBROM	18167	no	si
35	D.F.800.9.786.639	22/07/98	GUABER SpA	FITO SCARAFAGGI E FORMICHE	18240	si	no
36	D.F.800.IX.599.640	23/07/98	BAYER SpA	AUTAN CLASSIC FAZZOLETTI	14678	no	si
37	D.F.800.IX.578.641	23/07/98	SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD	PESGUARD a 5 FL	18239	si	no
38	D.F.800.9.468.642	23/07/98	BAYER SpA	COLLARE ANTIPARASSITARIO PER GATTI	14727	no	si
39	D.F.800.IX.166/Ditte/643	23/07/98	DADE BEHRING MARBURG Gmbha	ENZYGNOST HBsAg Monoclonale II	17553	no	si
39	D.F.800.IX.166/Ditte/643	23/07/98	DADE BEHRING MARBURG Gmbha	ENZYGNOST ANTI-HIV 1/2 PLUS	17933	no	si
40	D.F.800.9.420.644	23/07/98	BAYER SpA	SOLFAC SPRAY MOSCHE E ZANZARE	10418	no	si
41	D.F.800.IX.567.645	23/07/98	BAYER SpA	AUTAN CLASSIC LOZIONE	14677	no	si
42	D.F.800.IX.232.Ditte.646	23/07/98	MERIAL ITALIA SpA	FRONTLINE SPOT ON GATTI	18071	no	si
42	D.F.800.IX.232.Ditte.646	23/07/98	MERIAL ITALIA SpA	FRONTLINE SPRAY	17866	no	si
42	D.F.800.IX.232.Ditte.646	23/07/98	MERIAL ITALIA SpA	FRONTLINE SPOT ON CANI	18126	no	si
43	D.F.800.IX.4106.647	23/07/98	KEMIKA SpA	SANNY SUPER C	18241	si	no
44	D.F.800.9.1186.648	23/07/98	DEFOR ITALIANA snc	MURIWARF	11145	no	si
44	D.F.800.9.1186.648	23/07/98	DEFOR ITALIANA snc	MURIDIONE	11147	no	si
44	D.F.800.9.1186.648	23/07/98	DEFOR ITALIANA snc	MURIBROM	13078	no	si
45	D.F.800.9.2153.649	24/07/98	HOECHST MARION ROUSSEL SpA	IRGAMAN PLUS	18243	si	no
46	D.F.800.9.95.650	24/07/98	ASCOR CHIMICI Srl	SANITECH	18173	no	si
47	D.F.800.IX.3885.651	24/07/98	MONDIAL snc	FORMONDIAL	1621	no	si
48	D.F.800.9.1632.1624.652	24/07/98	ZAPI SpA	VITALCAP 1	13871	no	si
48	D.F.800.9.1632.1624.652	24/07/98	ZAPI SpA	VITALCAP 2	13872	no	si
49	D.F.800.9.220.653	24/07/98	FARMACEUTICI FORMENTI SpA	NEOTRYM Polvere	18244	si	no
50	D.F.800.9.219.654	24/07/98	FARMACEUTICI FORMENTI SpA	NEOTRYM SPRAY	18245	si	no
51	D.F.800.9.221.655	24/07/98	FARMACEUTICI FORMENTI SpA	NEOTRYM Bagno	18246	si	no
52	D.F.800.9.217.656	24/07/98	DOTT. FORMENTI SpA	PIUMEDORO ARIA	18247	si	no
53	D.F.800.9.215.657	24/07/98	DOTT. FORMENTI SpA	PIUMEDORO BAGNO	18248	si	no
54	D.F.800.IX.97.658	24/07/98	GUABER SpA	COLLARE ANTIPARASSITARIO	18058	si	no
55	D.F.800.IX.266.659	24/07/98	NYMCO SpA	NYMCIDE TE	18242	si	no
56	D.F.800.9.213.660	24/07/98	PRODOTTI FORMENTI Srl	TO FREE POLVERE	18249	si	no
57	D.F.800.IX.3654.661	24/07/98	COMPAFIN Srl	DESACARID	18217	si	no
58	D.F.800.9.223.662	23/07/98	PRODOTTI FORMENTI Srl	TO FREE BAGNO	18250	si	no
59	D.F.800.9.222.663	23/07/98	PRODOTTI FORMENTI Srl	TO FREE SPRAY	18251	si	no
60	D.F.800.IX.3655.664	02/09/98	COSMONOVA sas di Cellamaro & C.	ACARIL	18252	si	no
61	D.F.800.IX.3656.665	02/09/98	WERUSKA & JOEL Srl	ACARICID	18253	si	no
62	D.F.800.9.2236.666	02/09/98	JOHNSON WAX SpA	RAID FORMICHE	18255	si	no
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	TASKI ACTICLOR	18005	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	TASKI-SAN	17962	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	TASKI DS 2000	13234	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	SU 330 SANITIZER	13235	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	SU 351	10731	no	si

Numero d'ordine	Numero decreto	Data	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	SU 321	10537	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	AYTOX	10000	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	ANDYSAN	16945	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	LYSOFORM CASA PROFESSIONALE	17911	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	LYSOFORM GREGGIO PROFESSIONALE	17874	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	SANFARM 10	12707	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	SANFARM 20	12698	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	GAMMAIODIO	13717	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	DAY	13718	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	DRACLOR X 36	12699	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	DIVERSOL CX	2765	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	DEOSAN EX CEL	15817	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	D-FORM S	11045	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOSAN	16640	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOCHLOR S	5344	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	HANDIPAK SANI'	13499	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	FLYSIDE 150	13287	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	PARASAN IC	13518	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	WALLSIDE 250	13286	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOQUAT	7184	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	IODOSOL	7113	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOKEM	5904	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	DELSANEX	11042	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	DIVERSIDE SUPER	5203	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	DEOSAN TEAT CARE	13597	no	si
63	D.F.800.IX.243.Ditte.667	02/09/98	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOSEPT	12672	no	si
64	D.F.800.IX.77/Ditte/668	02/09/98	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC.	ORTHO hbsAG ELISA TEST SYSTEM 3	17538	no	si
64	D.F.800.IX.77/Ditte/668	02/09/98	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC.	ORTHO HIV-1/HIV-2 AB CAPTURE ELISA TEST SYSTEM	18141	no	si
65	D.F.800.9.2024.669	03/09/98	ABBOTT SpA	SKEETAL	14598	no	si
66	D.F.800.IX.1774.670	03/09/98	I.C.F. Srl	AVANTGARD	18254	si	no
67	D.F.800.9.1064.671	03/09/98	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	PRESEPT Compresse Food	18256	si	no
68	D.F.800.IX.256.672	04/09/98	COPYR SpA	DOBAR	13111	no	si
69	D.F.800.9.434.673	08/09/98	BAYER SpA	ASUNTOL	3356	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	IOSAN	4301	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	BRADONIT	4576	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	SNIP 05	5066	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	NUVANOL P	5187	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	NUVANOL	5106	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	CN PLUS	5320	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	IOBAC	5849	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	DYNE	5835	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	TRIODINE	6028	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	NUVANOL N	6664	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	FAMIDE 5	7048	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	FAMIDE	7082	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	NUVAN 7	7109	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	C 777	7102	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	NUVANOL N Polvere secca	7287	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	NUVANOL N20 U	6663	no	si

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	K 30	7103	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	NEM 4.64	5241	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	IOSAN VET	6125	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	IOSAN SUPERDIP	8226	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	BASUDIN P2	4064	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	IOSAN CCT	8478	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	ACTOPHOR S	8477	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	IOSAN MASTITE	7440	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	BRADOPHEN	7789	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	BRADOSAN	9014	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	BRADOPHEN 100S	9087	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	NUVEX AEROSOL	9290	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	RATILAN BLOCK	9653	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	RATILAN ESCA	9656	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	NUVEX LIQUIDO	9289	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	ACLORIN 25	9740	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	RATILAN POLVERE	9640	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	NUVEX ANTIZANZARE	9374	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	RATILAN ESCA B	10194	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	BRADOPHEN 100 M	10286	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	ACTOMAR	10416	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	BASUDIN 5 P URBANO	10804	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	ACTOMAR B100	10798	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	NUVAN 35 EC	10794	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	ACTOPHOR PA	10882	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	RATILAN BLOCK N	11004	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	RATILAN IDRO	10110	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	FOLBEX VA	12470	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	BRADOPHEN SPRAY	9086	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	LANIRAT	13236	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	ALFACRON 10 WP	13610	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	ALFACRON 50 WP	13606	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	EKTOMIN 2,5	13554	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	ECKTOMIN 5	13565	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	ALFACRON PITTURA	14371	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	RUBIDOR	14377	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	ACTIFORM N	9691	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	NEPOREX 2 WDG	14566	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	CEBONIL	15335	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	DETOXAM	15334	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	APITOL	15524	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	NEO-NUVEX	3443	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	ACTOGARD 15 WP USO CIVILE	16201	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	IRGASEPT DISINFETTANTE	16632	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	NUVEX EC	9291	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	BASUDIN 20 E URBANO	11078	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	TEKNAR GR	14562	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	TEKNAR	14558	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	APISTAN	15723	no	si

numero d'ordine	[illegible]	DATA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	GOLDEN MURALE	16068	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	SAFROTIN 20 EC	13793	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	SAFROTIN LACQUER	13791	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	SAFROTIN DUST	13792	no	si
70	D.F.800.9.5292D.674	08/09/98	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	GOLDEN MARLIN MUSCAMONE	10904	no	si
71	D.F.800.9.4013.675	08/09/98	STANHOME SpA	CRISTALLI PROFUMATI ANTITARME	8145	no	si
72	D.F.800.9.4071.676	08/09/98	JOHNSON WAX SpA	RAID PLUS SCARAFAGGI E FORMICHE	18257	si	no
73	D.F.800.IX.461.Ditte.677	21/09/98	VE.BI. sas del Dr. Luigi Bazzolo & C.	MURIN FORTE MINIPELLET	14270	no	si
73	D.F.800.IX.461.Ditte.677	21/09/98	VE.BI. sas del Dr. Luigi Bazzolo & C.	MURIN SUPER PELLET	10192	no	si
73	D.F.800.IX.461.Ditte.677	21/09/98	VE.BI. sas del Dr. Luigi Bazzolo & C.	MURIN	5405	no	si
73	D.F.800.IX.461.Ditte.677	21/09/98	VE.BI. sas del Dr. Luigi Bazzolo & C.	MURIN SUPER	7907	no	si
73	D.F.800.IX.461.Ditte.677	21/09/98	VE.BI. sas del Dr. Luigi Bazzolo & C.	MURIN FORTE PASTA	16271	no	si
73	D.F.800.IX.461.Ditte.677	21/09/98	VE.BI. sas del Dr. Luigi Bazzolo & C.	MURIN FACOUM ESCA GRASSA	18044	no	si
73	D.F.800.IX.461.Ditte.677	21/09/98	VE.BI. sas del Dr. Luigi Bazzolo & C.	MURIN SUPER PASTA	16270	no	si
73	D.F.800.IX.461.Ditte.677	21/09/98	VE.BI. sas del Dr. Luigi Bazzolo & C.	RB-7 ESCA GRASSA	17717	no	si
73	D.F.800.IX.461.Ditte.677	21/09/98	VE.BI. sas del Dr. Luigi Bazzolo & C.	RB-3 ESCA GRASSA	17715	no	si
73	D.F.800.IX.461.Ditte.677	21/09/98	VE.BI. sas del Dr. Luigi Bazzolo & C.	STERINAL	5281	no	si
73	D.F.800.IX.461.Ditte.677	21/09/98	VE.BI. sas del Dr. Luigi Bazzolo & C.	SHAMPOO ANTIPARASSITARIO FLOH	17569	no	si
73	D.F.800.IX.461.Ditte.677	21/09/98	VE.BI. sas del Dr. Luigi Bazzolo & C.	MURIN FORTE PELLET	14267	no	si
74	D.F.800.9.544.678	15/09/98	BAYER SpA	PRODOTTO I 846/015	18258	si	no
75	D.F.800.9.1215.679	15/09/98	BAYER SpA	PRODOTTO I 840/014	18259	si	no
76	D.F.800.9.547.680	15/09/98	BAYER SpA	PRODOTTO I 850/019	18260	si	no
77	D.F.800.9.400.681	15/09/98	VIRBAC S.A.	FLIPPER Collare antiparassitario per cani e gatti	15878	no	si
78	D.F.800.IX.2856.682	21/09/98	VE.BI. sas del Dr. Luigi Bazzolo & C.	MURIN FORTE BLOCK	14267	no	si
79	D.F.800.9.1051.683	16/09/98	NUCLEAR LASER MEDICINE Srl	INNOLIA HIV CONFIRMATION	18261	si	no
80	D.F.800.9.92.684	16/09/98	UNILEVER ITALIA SpA	LYSOFORM BAGNO	18049	no	si
81	D.F.800.9.1072.685	16/09/98	NOVECENTO snc di Cecchetto A. & C.	ANTITARLO NOVECENTO	18262	si	no
82	D.F.800.9.247.686	17/09/98	SARA LEE/D.E. ITALY SpA	SPIRA CONCENTRATO MOSCHE E ZANZARE	18119	no	si
83	D.F.800.9.863.687	17/09/98	SARA LEE/D.E. ITALY SpA	SPIRA INSETTICIDA MOSCHE E ZANZARE	5412	no	si
84	D.F.800.9.196.688	17/09/98	ARGCHEMICAL snc	FIVATOX	18263	si	no
85	D.F.800.9.3933.689	17/09/98	NUNCAS ITALIA SpA	NUNCASAN	14819	no	si
85	D.F.800.9.3933.689	17/09/98	NUNCAS ITALIA SpA	NUNCASAN PLUS	15720	no	si
85	D.F.800.9.3933.689	17/09/98	NUNCAS ITALIA SpA	DEOFORM	16052	no	si
85	D.F.800.9.3933.689	17/09/98	NUNCAS ITALIA SpA	NUNCAS anti TARME	17709	no	si
86	D.F.800.9.1457.690	18/09/98	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	BRILLO CLOROSAN	17755	no	si
87	D.F.800.9.1265.691	18/09/98	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	BRILLO DEGRAGERM	17663	no	si
88	D.F.800.9.1671.692	18/09/98	PUROPHARMA Srl	TAPILON	18264	si	no
89	D.F.800.9.2120.693	18/09/98	FARMACEUTICVI FORMENTI SpA	DIFETIONE	18265	si	no
90	D.F.800.IX.749.694	18/09/98	VETEM SpA	TAKTIC 125	17964	no	si
91	D.F.800.9.3135.695	18/09/98	F. HOFFMANN LA ROCHE Ltd	COBAS CORE HBsAg II Confirmatory EIA	18130	no	si
92	D.F.800.5.733.696	23/09/98	DIASORIN Srl	ETI-AB-HIV 1/2	15080	no	si
92	D.F.800.5.733.696	23/09/98	DIASORIN Srl	ETI-AB-HCVK-3	17835	no	si
92	D.F.800.5.733.696	23/09/98	DIASORIN Srl	ETI-MAK-3	17779	no	si
92	D.F.800.5.733.696	23/09/98	DIASORIN Srl	AUK-3	17775	no	si
92	D.F.800.5.733.696	23/09/98	DIASORIN Srl	INNO-LIA HIV 1/HIV 2Ab	16585	no	si
92	D.F.800.5.733.696	23/09/98	DIASORIN Srl	HTLV-III W.B. Set	16173	no	si
92	D.F.800.5.733.696	23/09/98	DIASORIN Srl	LIA-HCV-3	17966	no	si
92	D.F.800.5.733.696	23/09/98	DIASORIN Srl	REAC-601	18059	no	si
93	D.F.800.9.1665.697	23/09/98	MUREX BIOTECH LIMITED	MUREX HBsAg	17858	no	si

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
94	D.F.800.IX.541.698	30/09/98	BAYER SpA	AUTAN FAMILY CREMA	17112	no	si
95	D.F.800.IX.843.699	30/09/98	ESOFORM Srl	ESOKLIN CASA	4498	no	si
96	D.F.800.IX.295.ditte.700	30/09/98	HYGIENE Srl	HY PIR 153	14024	no	si
96	D.F.800.IX.295.ditte.700	30/09/98	HYGIENE Srl	HY-QUATS	14481	no	si
96	D.F.800.IX.295.ditte.700	30/09/98	HYGIENE Srl	HY PIR 123	14023	no	si
96	D.F.800.IX.295.ditte.700	30/09/98	HYGIENE Srl	HY-THRIN	14813	no	si
96	D.F.800.IX.295.ditte.700	30/09/98	HYGIENE Srl	HY-THRIN C.E.	13434	no	si
96	D.F.800.IX.295.ditte.700	30/09/98	HYGIENE Srl	HY-ZOO C.E.	15061	no	si
96	D.F.800.IX.295.ditte.700	30/09/98	HYGIENE Srl	HY-JOD	13864	no	si
96	D.F.800.IX.295.ditte.700	30/09/98	HYGIENE Srl	HY PIR 612 C.E.	14025	no	si
97	D.F.800.IX.4096.701	30/09/98	BAYER SpA	BAYGON GENIUS NAK	18194	no	si
98	D.F.800.9.1701.702	30/09/98	DOTT. FORMENTI	TOPIDION	11261	no	si
99	D.F.800.9.1679.703	30/09/98	DOTT. FORMENTI	DT 3	17596	no	si
100	D.F.800.9.1682.704	30/09/98	DOTT. FORMENTI	TOPITOX	5295	no	si
101	D.F.800.9.1707.705	30/09/98	FARMACEUTICI FORMENTI	BROMARAT	13649	no	si
102	D.F.800.IX.625.706	30/09/98	BAYER SpA	AUTAN FAMILY SPRAY	17114	no	si
103	D.F.800.IX.639.707	30/09/98	BAYER SpA	AUTAN FAMILY STICK	17333	no	si
104	D.F.800.9.1521.708	01/10/98	LIBCO Srl	DIWUM	18266	si	no
105	D.F.800.9.831.709	01/10/98	RE.LE.VI. SpA	NO-SCARAFAGGI	18267	si	no
106	D.F.800.9.839.710	01/10/98	RE.LE.VI. SpA	NO-FORMICHE	18268	si	no
107	D.F.800.9.3282.711	01/10/98	LIBCO Laboratorio It.Batter.Chimico Srl	KATIL L	13808	no	si
108	D.F.800.9.530.712	01/10/98	BOEHRINGER MANNHEIM Gmbh	ELECSYS HBsAg	18269	si	no
109	D.F.800.9.364.713	01/10/98	HOECHST SCHERING AGREVO GMBH	DELTA PY	18270	si	no
110	D.F.800.9.5236. Dep/714	02/10/98	COPYR SpA	TARIN L	15400	no	si
111	D.F.800.9.1383.715	02/10/98	SEPRAN Srl Agrochimici	RATAN E	14378	no	si
112	D.F.800.9.1519.716	02/10/98	LIBCO Srl	CALCUM	18271	si	no
113	D.F.800.9.3605.717	02/10/98	SEPRAN Srl Agrochimici	SEPRARAT	10161	no	si
114	D.F.800.IX.158/Ditta/718	07/10/98	GAMMA INTERNATIONAL Srl	GAMMA-RAT	18015	no	si
114	D.F.800.IX.158/Ditta/718	07/10/98	GAMMA INTERNATIONAL Srl	RAT STOP S	16287	no	si
114	D.F.800.IX.158/Ditta/718	07/10/98	GAMMA INTERNATIONAL Srl	RAT STOP P	16285	no	si
114	D.F.800.IX.158/Ditta/718	07/10/98	GAMMA INTERNATIONAL Srl	RATTICIDA RED	11364	no	si
114	D.F.800.IX.158/Ditta/718	07/10/98	GAMMA INTERNATIONAL Srl	MOUSE STOP	11363	no	si
114	D.F.800.IX.158/Ditta/718	07/10/98	GAMMA INTERNATIONAL Srl	RAT STOP R	11366	no	si
114	D.F.800.IX.158/Ditta/718	07/10/98	GAMMA INTERNATIONAL Srl	RAT STOP B	11365	no	si
114	D.F.800.IX.158/Ditta/718	07/10/98	GAMMA INTERNATIONAL Srl	RAT STOP	7904	no	si
114	D.F.800.IX.158/Ditta/718	07/10/98	GAMMA INTERNATIONAL Srl	RAT STOP RODENTICIDA NAXO PARAFFINATO	16286	no	si
115	D.F.800.IX.3654.719	08/10/98	UNILEVER ITALIA SpA	LYSOFORM ANTI ACARI	18217	no	si
116	D.F.800.IX.541.720	08/10/98	BAYER SpA	AUTAN FAMILY LOZIONE	17332	no	si
117	D.F.800.IX.140.Ditte.721	09/10/98	RHONE POULENC AGRO ITALIA SpA	ANTIFORMICHE KB	13671	no	si
117	D.F.800.IX.140.Ditte.721	09/10/98	RHONE POULENC AGRO ITALIA SpA	CLOROTOP	13568	no	si
117	D.F.800.IX.140.Ditte.721	09/10/98	RHONE POULENC AGRO ITALIA SpA	RAVITOP	13437	no	si
118	D.F.800.9.931.722	09/10/98	RHONE POULENC RHODIC sa	GOLIATH BOX	18272	si	no
119	D.F.800.9.930.723	09/10/98	RHONE POULENC RHODIC sa	LOCKOUT	18273	si	no
120	D.F.800.9.3539.724	12/10/98	ITALIANA LABORATORY BOUTY SpA	BES STERIL	10915	no	si
121	D.F.800.9.4695D.725	12/10/98	ECOIL WTS ECOLOGIA Srl	SANA	9286	no	si
122	D.F.800.5.3177.726	12/10/98	LIBCO Srl	NEBUL L	9220	no	si
122	D.F.800.5.3177.726	12/10/98	LIBCO Srl	NEBUL POLVERE	9222	no	si
122	D.F.800.5.3177.726	12/10/98	LIBCO Srl	NEBUL P/5	9231	no	si

numero d'ordine	numero decreto	DATA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
122	D.F.800.5.3177.726	12/10/98	LIBCO Srl	INCOSIL	9001	no	si
122	D.F.800.5.3177.726	12/10/98	LIBCO Srl	NEBULIN/3	9126	no	si
122	D.F.800.5.3177.726	12/10/98	LIBCO Srl	NEBUL ANTITINEA	9163	no	si
122	D.F.800.5.3177.726	12/10/98	LIBCO Srl	NEBUL ANTITARMICO	9221	no	si
122	D.F.800.5.3177.726	12/10/98	LIBCO Srl	INCOSIL/3	9168	no	si
122	D.F.800.5.3177.726	12/10/98	LIBCO Srl	NEBULIN	9253	no	si
122	D.F.800.5.3177.726	12/10/98	LIBCO Srl	POLVOS	13057	no	si
122	D.F.800.5.3177.726	12/10/98	LIBCO Srl	SC 79	13385	no	si
122	D.F.800.5.3177.726	12/10/98	LIBCO Srl	KATIL L	13808	no	si
123	D.F.800.9.963.727	12/10/98	RHONE-POULENC RHODIC	GOLIATH GEL	18274	si	no
124	D.F.800.9.2851.728	14/10/98	FARMACEUTICI GELLINI SpA	DIG DOG Shampoo	7532	no	si
124	D.F.800.9.2851.728	14/10/98	FARMACEUTICI GELLINI SpA	DIG DOG INSETTICIDA SPRAY	7533	no	si
124	D.F.800.9.2851.728	14/10/98	FARMACEUTICI GELLINI SpA	APARD	15157	no	si
125	D.F.800.9.757.729	14/10/98	ITAL-AGRO sas	INSECTO MC	18162	no	si
126	D.F.800.9.730.730	14/10/98	EURITALIA Srl	ZANZARETTA STICK	18275	si	no
127	D.F.800.IX.2214.731	12/10/98	Società COOP INDUSTRIA s.c.a r.l.	GERMICID 20	13634	no	si
128	D.F.800.9.874.732	23/10/98	NCH Corp.	GERMACERT	14137	no	si
129	D.F.800.9.880.733	23/10/98	NCH Corp.	SANITRATE	14136	no	si
130	D.F.800.9.872.734	23/10/98	NCH Corp.	CAVALIER	14139	no	si
131	D.F.800.9.871.735	23/10/98	NCH Corp.	EVERBRITE	14138	no	si
132	D.F.800.IX.752.736 ditte	26/10/98	CHICOM.IGA SpA	NEKATARM N SPRAY	11754	no	si
132	D.F.800.IX.752.736 ditte	26/10/98	CHICOM.IGA SpA	NEKATARM	4043	no	si
133	D.F.800.IX.4094.737	26/10/98	BAYER SpA	BAYGON TARME ES 2 NAK	18193	no	si
134	D.F.800.IX.753.738	26/10/98	SANITAS LAB. CHIMICO FARMACEUTICO	CITROSTERIL SAPOMANI	41	no	si
134	D.F.800.IX.753.738	26/10/98	SANITAS LAB. CHIMICO FARMACEUTICO	CITROSTERIL AMBIENTE	14104	no	si
135	D.F.800.9.269 ditte.739	26/10/98	MAYER BRAUN DEUTSCHLAND Srl	NEURON	13674	no	si
135	D.F.800.9.269 ditte.739	26/10/98	MAYER BRAUN DEUTSCHLAND Srl	NORBOM	9226	no	si
135	D.F.800.9.269 ditte.739	26/10/98	MAYER BRAUN DEUTSCHLAND Srl	TRADEX	13677	no	si
135	D.F.800.9.269 ditte.739	26/10/98	MAYER BRAUN DEUTSCHLAND Srl	RODMAYER	13931	no	si
135	D.F.800.9.269 ditte.739	26/10/98	MAYER BRAUN DEUTSCHLAND Srl	ROGAR X	9160	no	si
136	D.F.800.IX.355/ditte.740	29/10/98	B.BRAUN MEDICAL AG	HELIPUR	13493	no	si
136	D.F.800.IX.355/ditte.740	29/10/98	B.BRAUN MEDICAL AG	HELIX I	13492	no	si
136	D.F.800.IX.355/ditte.740	29/10/98	B.BRAUN MEDICAL AG	HEXAQUART L	13650	no	si
136	D.F.800.IX.355/ditte.740	29/10/98	B.BRAUN MEDICAL AG	SOFTA-MAN	15189	no	si
136	D.F.800.IX.355/ditte.740	29/10/98	B.BRAUN MEDICAL AG	TIUTOL KF	13491	no	si
136	D.F.800.IX.355/ditte.740	29/10/98	B.BRAUN MEDICAL AG	BRAUNODERM	11299	no	si
136	D.F.800.IX.355/ditte.740	29/10/98	B.BRAUN MEDICAL AG	BRAUNODERM SPRAY	11295	no	si
136	D.F.800.IX.355/ditte.740	29/10/98	B.BRAUN MEDICAL AG	MELSEPT	11300	no	si
136	D.F.800.IX.355/ditte.740	29/10/98	B.BRAUN MEDICAL AG	MELSEPT SPRAY	11106	no	si

numero d'ordine	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136	D.F.800.IX.355/ditte.740	29/10/98	B.BRAUN MEDICAL AG	HELIPUR H PLUS	16479	no	si
136	D.F.800.IX.355/ditte.740	29/10/98	B.BRAUN MEDICAL AG	HEXAQUART S	16579	no	si
136	D.F.800.IX.355/ditte.740	29/10/98	B.BRAUN MEDICAL AG	MELSEPT SF	15918	no	si
136	D.F.800.IX.355/ditte.740	29/10/98	B.BRAUN MEDICAL AG	QUATOHEX	16339	no	si
136	D.F.800.IX.355/ditte.740	29/10/98	B.BRAUN MEDICAL AG	HELIPUR BLU	17142	no	si
136	D.F.800.IX.355/ditte.740	29/10/98	B.BRAUN MEDICAL AG	TIUTOL SUPERFICI	17293	no	si
137	D.F.800.IX.513.ditte.741	02/11/98	I.C.E.FOR SpA	TAYSTERIL CS	15945	no	si
137	D.F.800.IX.513.ditte.741	02/11/98	I.C.E.FOR SpA	TAYSTERIL HOSPITAL	15946	no	si
138	D.F.800.9.1306.742	02/10/98	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche SpA	MICROSIN	18277	si	no
139	D.F.800.9.1304.743	02/10/98	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche SpA	DELTABIOS	18276	si	no
140	D.F.800.9.1198.1199.744	02/11/98	ANDROKA AG.	FORMIX	10414	no	si
140	D.F.800.9.1198.1199.744	02/11/98	ANDROKA AG.	FORMISTOP	10665	no	si
141	D.F.800.9.659.745	02/11/98	BENCKISER ITALIA SpA	NAPISAN PLUS	18132	no	si
142	D.F.800.9.3258.746	02/11/98	LIBCO Srl	PRO-SOL	5046	no	si
143	D.F.800.IX.707.747	02/11/98	ISAGRO SpA	BLACARED 5 P	7499	no	si
144	D.F.800.IX.755.748	02/11/98	ISAGRO SpA	BLACARED 50 PB	7475	no	si
145	D.F.800.IX.1903.749	02/11/98	REA SpA	TERAMIT 20	14011	no	si
146	D.F.800.IX.1921.750	02/11/98	REA SpA	DINENOX P	16644	no	si
147	D.F.800.IX.1905.751	02/11/98	REA SpA	DINENOX	16795	no	si
148	D.F.800.IX.1920.752	03/11/98	REA SpA	FEROTOX P	16643	no	si
149	D.F.800.IX.1917.753	03/11/98	REA SpA	REBITRYN	14018	no	si
150	D.F.800.IX.1899.754	03/11/98	REA SpA	NEPHORIN	16569	no	si
151	D.F.800.IX.1909.755	03/11/98	REA SpA	PIRECRON 6/12	4358	no	si
152	D.F.800.IX.1923.756	03/11/98	REA SpA	ECOFLY	6937	no	si
153	D.F.800.IX.1922.757	03/11/98	REA SpA	PITRION	4505	no	si
154	D.F.800.9.114.758	10/11/98	SARA LEE/D.E. ITALY SpA	SPIRA SPRAY FS	15885	no	si
155	D.F.800.9.115.759	10/11/98	SARA LEE/D.E. ITALY SpA	SPIRA SPRAY MZ VERDE	15882	no	si
156	D.F.800.9.116.760	10/11/98	SARA LEE/D.E. ITALY SpA	SPIRA SPRAY MZ	4027	no	si
157	D.F.800.IX.1919.761	16/11/98	REA SpA	FEROTOX	16794	no	si
158	D.F.800.IX.1916.762	16/11/98	REA SpA	REACID	14020	no	si
159	D.F.800.9.2130.763	16/11/98	LIBCO Srl	BI-WI-1	16165	no	si
160	D.F.800.9.3623.764	16/11/98	SEPRAN Srl Agrochimici	ECO BIOS P	17712	no	si
161	D.F.800.IX.1646.765	17/11/98	BAYER SpA	BAYGON INSETTICIDA PER SCARAFAGGI E FORMICHE	18209	no	si
162	D.F.800.9.2241.766	17/11/98	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	BENECID	18283	si	no
163	D.F.800.9.3592.767	17/11/98	SEPRAN Srl Agrochimici	ISOBAK	17936	no	si
164	D.F.800.IX.332.768	17/11/98	SUTTER FINANZIARIA SpA	KENNEL & KENNEL K50	11998	no	si
165	D.F.800.IX.2723.769	20/11/98	SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD	PESGUARD PS 102 B	18279	si	no
166	D.F.800.IX.2724.770	20/11/98	SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD	PESGUARD FG OBA	18280	si	no
167	D.F.800.IX.2722.771	20/11/98	SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD	PESGUARD OBA F-5136	18278	si	no

numero d'ordine	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
168	D.F.800.IX.2726.772	20/11/98	SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD	SUMITHION 20 MC 1	18281	si	no
169	D.F.800.IX.2721.773	20/11/98	SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD	SUMITHION 20 MC 2	18282	si	no
170	D.F.800.9.2287.774	23/11/98	DEISA EBANO SpA	ZIG-ZAG IDROINSETTICIDA	6745	no	si
171	D.F.800.IX.3859.775	26/11/98	ITAL-AGRO sas	ZINCOFOS	12159	no	si
172	D.F.800.9.288.776	26/11/98	DEISA EBANO SpA	ALT AEROSOL INSETTICIDA DOMESTICO	6753	no	si
173	D.F.800.9.1260.777	26/11/98	JOHNSON WAX SpA	OFF! CREMA	13153	no	si
174	D.F.800.IX.756/Ditte/778	01/12/98	BECKMAN COULTER INC.	ACCESS HBS AG CONFIRMATORY	18135	no	si
174	D.F.800.IX.756/Ditte/778	01/12/98	BECKMAN COULTER INC.	ACCESS HBS AG	18136	no	si
175	D.F.800.9.3177.779	04/12/98	LIBCO Lab. Ital. Batteriologico Chimico Srl	NEBUL L	9220	no	si
176	D.F.800.9.2845.780	04/12/98	SOLPLANT SpA	ICON 10 WP	18284	si	no
177	D.F.800.9.705.781	04/12/98	OR.MA. sas	PINAMOX L	17323	no	si
178	D.F.800.IX.2105.782	07/12/98	GUABER SpA	VAPE TECNO MOSCHE-ZANZARE CONCENTRATO	18188	no	si
179	D.F.800.IX.1273.783	07/12/98	GUABER SpA	VAPE TECNO ESCA INSETTICIDA PER FORMICHE	18010	no	si
180	D.F.800.9.1384.784	07/12/98	SEPRAN Srl	TOP FZ 10	14509	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	AVIDUST	7078	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	GARDENRAT SPECIAL	13860	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	GARDEN TOP	13865	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	NEOPERKILL	14762	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SICUR-RAT	15144	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	POLVISBROM	15195	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	TETRACIP ZAPI	15301	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	MUSKIL SUPER	16263	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	BRODITOP	17227	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	BONIRAT	17238	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	STER-MINETOR	15143	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	ZAPISAN	14649	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	MOSCACID	17899	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	CUMAKIL	16318	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	CIPEKIL ESCA	14764	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	ZAPIKIL	14761	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	ZOOKIL ESCA	15443	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	ZOOKIL	15743	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	CREOLFENINA	15994	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	STERMI BROM	15145	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	VITALCAP 1	13871	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	VITALCAP 2	13872	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	RAPIDO CAT & DOG	18206	no	si
181	D.F.800.9.171/Ditte/785	07/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	PROTETTO E SICURO	18118	no	si
182	D.F.800.9.3039.786	07/12/98	UNILEVER ITALIA SpA	LYSOFORM Disinfettante Spray	7994	no	si

numero d'ordine	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
183	D.F.800.9.3761.787	09/12/98	ITAL-AGRO sas	BETAZEN	13381	no	si
184	D.F.800.IX.4107.788	11/12/98	I.C.F. Srl Industria Chimica Fine	IMPACT	18285	si	no
185	D.F.800.IX.1127/789	11/12/98	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	RAID SPIRALI ANTIZANZARE	15125	no	si
186	D.F.800.9.2159.790	17/12/98	BLEU LINE Srl	PYRECIP blu MICRO E	17757	no	si
187	D.F.800.9.772.791	17/12/98	BLEU LINE Srl	JODIOJON	9457	no	si
187	D.F.800.9.772.791	17/12/98	BLEU LINE Srl	INSECTHION	9517	no	si
	D.F.800.9.772.791	17/12/98	BLEU LINE Srl	VAP-SECT IR 50	9515	no	si
187	D.F.800.9.772.791	17/12/98	BLEU LINE Srl	MILETHION	9521	no	si
187	D.F.800.9.772.791	17/12/98	BLEU LINE Srl	ICISTERJL	9480	no	si
187	D.F.800.9.772.791	17/12/98	BLEU LINE Srl	ROVION CZ 30	9518	no	si
188	D.F.800.9.769.792	17/12/98	BLEU LINE Srl	STOP SURIX TRACCIANTE 75	9454	no	si
189	D.F.800.9.3600.793	18/12/98	SEPRAN Srl	NEO CARBOSAN C	16260	no	si
190	D.F.800.9.3587.794	18/12/98	SEPRAN Srl	NEO ROVAL	16259	no	si
191	D.F.800.IX.757.Ditte.795	18/12/98	ROCHE DIAGNOSTICS SpA	COBAS CORE ANTI HIV1/HIV2 EIA DAGS	16636	no	si
191	D.F.800.IX.757.Ditte.795	18/12/98	ROCHE DIAGNOSTICS SpA	COBAS CORE ANTI HCV EIA	18113	no	si
191	D.F.800.IX.757.Ditte.795	18/12/98	ROCHE DIAGNOSTICS SpA	COBAS CORE HbsAg II EIA	17554	no	si
191	D.F.800.IX.757.Ditte.795	18/12/98	ROCHE DIAGNOSTICS SpA	COBAS CORE HBsAg II CONFIRMATORY EIA	18130	no	si
191	D.F.800.IX.757.Ditte.795	18/12/98	ROCHE DIAGNOSTICS SpA	ENZYMUN TEST HBsAg ES SYSTEM	18042	no	si
191	D.F.800.IX.757.Ditte.795	18/12/98	ROCHE DIAGNOSTICS SpA	ENZYMUN TEST ANTI-HIV 1+2+Sottotipo 0	18041	no	si
191	D.F.800.IX.757.Ditte.795	18/12/98	ROCHE DIAGNOSTICS SpA	ELECSYS HBsAg	18269	no	si
192	D.F.800.9.1377.796	18/12/98	SEPRAN Srl	TOP	7608	no	si
193	D.F.800.9.3627.797	18/12/98	SEPRAN Srl	CIPERTRAN 5 EC	14696	no	si
194	D.F.800.9.946.798	18/12/98	SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR	DECISCAN HCV PLUS	18001	no	si
195	D.F.800.IX.2125.799	18/12/98	NUNCAS ITALIA SpA	NUNCAS anti TARME	17709	no	si
196	D.F.800.9.1134.800	18/12/98	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	STOP 10 spirali antizanzara	15343	no	si
197	D.F.800.9.192.801	18/12/98	ARGCHEMICAL snc	TOXOLFLY	11066	no	si
198	D.F.800.9.1298.802	18/12/98	BIOMERIEUX s.a.	VIDAS HIV DUO	18286	si	no
199	D.F.800.IX.604.803	18/12/98	BAYER SpA	AUTAN FAMILY LOZIONE	17332	no	si
200	D.F.800.IX.299.804	18/12/98	DRAGO SpA	DEORSAN	8649	no	si
201	D.F.800.9.310.805	22/12/98	KOLLANT SpA	PITRAN K	18171	no	si
202	D.F.800.9.257.806	22/12/98	OR.MA. Sas	ECOSOL	16529	no	si
203	D.F.800.9.2977.807	22/12/98	Laboratorio Farmaceutico S.I.T. Srl	CRUZZY LOZIONE	9174	no	si
204	D.F.800.9.2880.808	22/12/98	Laboratorio Farmaceutico S.I.T. Srl	CRUZZY SHAMPOO	11476	no	si
205	D.F.800.9.651.809	24/12/98	IST. PROF. E FARM. CANDIOLI & C. SpA	ZANCO SHAMPOO SECCO ANTIPULCI ANTIZECCHE	18133	no	si
206	D.F.800.9.2876.810	31/12/98	THOMAS'S EUROPE	PEDIGREE SHAMPOO ANTI-PULCI E ANTI-ZECCHE PER CANI	18288	si	no
207	D.F.800.9.2136.811	31/12/98	THOMAS'S EUROPE	WHISKAS Collare Anti-Pulci per gatti	18287	si	no
208	D.F.800.9.539.812	31/12/98	THOMAS'S EUROPE	PEDIGREE COLLARE ANTI-PULCI E ANTI-ZECCHE PER CANI	18289	si	no
209	D.F.800.9.4098.813	31/12/98	IST. PROF. E FARM. CANDIOLI SpA	L.C.G.-98	18290	si	no
210	D.F.800.IX.2986.814	31/12/98	FARMACEUTICI GELLINI SpA	EXELPET	18291	si	no

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
211	D.F.800.IX.1681.815	31/12/98	FARMACEUTICI GELLINI SpA	TEPIMET	18292	si	no
212	D.F.800.9.2177.816	31/12/98	BAYER SpA	BAYGON PYR	18293	si	no
213	D.F.800.IX.381.Ditte.817	31/12/98	Soc. MORO sas di De Bastiani Matteo & C.	CRISTIAN'S NEO D.B.Z.	15731	no	si
213	D.F.800.IX.381.Ditte.817	31/12/98	Soc. MORO sas di De Bastiani Matteo & C.	CRISTIAN'S SHAMPOO	18177	no	si
214	F800.9.571.3601	07/07/98	SARA LEE/D.E. ITALY SpA	SPIRA CATCH IL REGOLABILE	18142	no	si
215	800.9.312.3627	08/07/98	RHONE POULENC AGRO SPA	modifica sede legale			
216	F800.9.3206.3896	23/07/98	LYSOFORM ITALIA SPA	LYSOFORM CASA PROFESSIONALE	17911	no	si
217	F800.9.2342.4531	03/09/98	STANHOME SPA	SANI-SOFT	17171	no	si
218	F800.9.275.4555	08/09/98	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA	SPIRALI INSETTICIDE NEXIS	15238	no	si
219	F800.9.3364.4677	15/09/98	BIOTEST SRL	BIOTEST ANTI HIV 1/2 RECOMBINANT	17723	no	si
220	F800.9.46.4725	17/09/98	PALMA ELECTRONIC SRL	NEXIS ANTIZANZARE	12481	no	si
221	F800.9.13.4724	17/09/98	PALMA ELECTRONIC SRL	NEXIS LIQUIDO	18077	no	si
222	F800.9.3987 DEP.4825	18/09/98	ESOFORM SRL	EXIL sapone disinfettante intimo	14624	no	si
223	F800.9.195.5110	09/10/98	BIOMERIEUX ITALIA SPA	modifica sede legale			
224	F800.9.1457.5117	09/10/98	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	BRILLO CLOROSAN	17755	no	si
225	F800.9.625.5731	11/11/98	BAYER SpA	AUTAN FAMILY SPRAY	17114	no	si
226	F800.9.639.5730	11/11/98	BAYER SpA	AUTAN FAMILY STICK	17333	no	si
227	F800.9.541.5732	11/11/98	BAYER SpA	AUTAN FAMILY CREMA	17112	no	si
228	F800.9.3159.6035	17/11/98	ALFAMED SA	FRISKIES SCHIUMA ANTIPARASSITARIA PER GATTI	18070	no	si
229	F800.9.2089.6062	24/11/98	GERMO SPA	STERIL BUCATO	12861	no	si
230	F800.9.1259.6023	24/11/98	JOHNSON WAX SpA	RAID ANTIZANZARE LIQUIDO	16693	no	si
231	F800.9.438.6022	24/11/98	JOHNSON WAX SpA	RAID CONTROLLER SCARAFAGGI	11519	no	si
232	F800.9.1268.6021	24/11/98	JOHNSON WAX SpA	RAID TARME	17126	no	si
233	F800.9.1262.6020	24/11/98	JOHNSON WAX SpA	RAID ANTIZANZARE ELETTRICO	13072	no	si
234	F800.9.437.6019	24/11/98	JOHNSON WAX SpA	RAID CONTROLLER FORMICHE	16641	no	si
235	F800.9.3806.6064	25/11/98	ZENECA SPA	HIBICET	2503	no	si
236	F800.9.301.6083	26/11/98	BAYER SPA	KILTIX	17801	no	si
237	800.9.221.6215	09/12/98	FARMACEUTICI FORMENTI SpA	NEOTRYM BAGNO	18246	no	si
238	800.9.223.6214	09/12/98	PRODOTTI FORMENTI Srl	TO-FREE BAGNO	18250	no	si
239	800.9.215.6213	09/12/98	DOTT. FORMENTI SpA	PIUMEDORO BAGNO	18248	no	si
240	F800.9.1762.6462	17/12/98	PAGLIERI SELL SYST. SpA	FARMAMED 50	16972	no	si
241	F800.9.4073.6484	18/12/98	UNILEVER ITALIA SpA	LYSOFORM CUCINA	18176	no	si
242	F800.9.414.6517	22/12/98	BAYER SpA	AUTAN STICK	7515	no	si
243	F800.9.599.6516	22/12/98	BAYER SPA	AUTAN CLASSIC FAZZOLETTI	14678	no	si
244	F800.9.597.6515	22/12/98	BAYER SPA	AUTAN SENSITIVE LOZIONE W/B	17336	no	si
245	F800.9.589.6514	22/12/98	BAYER SPA	AUTAN SENSITIVE FAZZOLETTI	17330	no	si
246	F800.9.567.6513	22/12/98	BAYER SpA	AUTAN CLASSIC LOZIONE	14677	no	si
247	F800.9.575.6512	22/12/98	BAYER SpA	AUTAN LOZIONE	7514	no	si
248	F800.9.553.6511	22/12/98	BAYER SPA	AUTAN SENSITIVE GEL	17113	no	si
249	F800.9.523.6532	22/12/98	BAYER SPA	BAYGON TARME BUSTINE	16130	no	si

99A2476

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende della società «Pannorica S.r.l.», in Venezia.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1999, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la società «Pannorica S.r.l.», con sede in Venezia, è autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

L'autorizzazione, in linea con la funzione propria delle società fiduciarie, si intende riferita alle sole attività svolte nell'esclusivo interesse dei fiducianti e l'attività di organizzazione e revisione contabile, esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comporta il controllo di legge dei documenti contabili.

99A2646

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Pachino - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Pachino, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 10 marzo 1999, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Pachino (Siracusa) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pachino (Siracusa) — posta in amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana dell'8 marzo 1999 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)* e *b)* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia — l'avv. Elio Caramazza è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

99A2548

CREDIOP
Società per azioni

Avviso ai portatori di obbligazioni

Il Crediop procederà, alla scadenza del 16 aprile 1999, secondo quanto previsto dal regolamento del titolo, al rimborso anticipato, alla pari, dell'intero capitale nominale del prestito obbligazionario Crediop «tasso variabile/callable trasformable» 1997-2007 16ª - cod. ISIN IT0001166096.

99A2549

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, diciottesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, si comunica che presso la facoltà di economia di questa Università è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare «A02A» - Analisi matematica, lasciato libero dal prof. Antonio Carbone alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno inviare le domande, a mezzo raccomandata a.r., al rettore dell'Università degli studi della Calabria - Ufficio ricercatori, via P. Bucci - 87030 Arcavata di Rende (Cosenza), entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2550

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 6, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Genova risulta vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare N10X - Diritto amministrativo, disciplina «Diritto amministrativo», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto suddetto dovranno presentare la propria documentata istanza al preside della facoltà di giurisprudenza entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza stessa un certificato di servizio attestante in particolare la retribuzione in godimento ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

In applicazione delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 25 maggio 1998 e 8 luglio 1998, le coperture dei posti sono subordinate alla condizione della verifica della copertura finanziaria da parte degli organi centrali di Governo.

La facoltà si riserva, dopo l'assunzione in servizio del docente chiamato, di attribuire i compiti didattici secondo le esigenze dei corsi di studio afferenti alla facoltà stessa in applicazione delle norme vigenti in materia.

99A2551

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Polyglobin"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1999).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 104, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «"Polyglobin" 5% 1 flacone da 100 ml; A.I.C. n. 033948035/M (in base 10), *10D0C3* (in base 32); ...», leggasi: «"Polyglobin" 5% 1 flacone da 100 ml; A.I.C. n. 033948035/M (in base 10), *10D0D3* (in base 32); ...».

99A2456

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035